

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 luglio 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 20 maggio 2021, n. 102.

Regolamento di organizzazione del Ministero
del turismo, degli Uffici di diretta collaborazio-
ne e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance. (21G00112) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 aprile 2021.

Approvazioni delle varianti al Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico - rischio frana della ex
Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno rela-
tivamente ai Comuni di Massa d'Albe, Aielli e Col-
lelongo - Regione Abruzzo; Comuni di Limatola,
Mercogliano, Pietravairano e Presenzano - Regione
Campania e Comuni di Ausonia, Bellegra, Castel-
liri, Genazzano, Morolo, Paliano, Serrone, Spigno
Saturnia e Torrice - Regione Lazio. (21A04085) .. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 aprile 2021.

Approvazione delle varianti al Piano stralcio
per l'assetto idrogeologico - rischio frana della
ex Autorità di bacino della Campania centra-
le relativamente ai comuni di Lettere, Via Cam-
pomazza - Monte di Procida, Via Panoramica
n. 147, Napoli - Via Posillipo n. 51-52 e Vico Molo
alle Due Porte, Palma Campania - Via provinciale
per Castello, Pozzuoli - Via Cigliano n. 5 e Via
Coste Sant'Angelo e Quarto - Via Cesapepere
n.7. (21A04086) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 maggio 2021.

Nomina della dott.ssa Michaela Castelli a
componente del Consiglio nazionale dell'econo-
mia e del lavoro (CNEL), in qualità di rappre-
sentante delle categorie imprese, designato dal-
la Conservizi, in sostituzione del dimissionario
dott. Giovanni Valotti. (21A04084) Pag. 20



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero
della transizione ecologica**

DECRETO 10 giugno 2021.

Approvazione del regolamento del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. (21A04077)... *Pag.* 21**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 18 maggio 2021.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2020. (21A04087) *Pag.* 90**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 7 aprile 2021.

Criteri e modalità di concessione di risorse residue a valere sulla dotazione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai consorzi di garanzia collettiva di fidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale. (21A04090) *Pag.* 90

DECRETO 18 maggio 2021.

Modifica al decreto 18 dicembre 2020, recante le modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori. (21A04082) *Pag.* 99

DECRETO 17 giugno 2021.

Scioglimento della «Pro-Job società cooperativa a mutualità prevalente in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (21A04079) *Pag.* 100

DECRETO 17 giugno 2021.

Scioglimento della «Pulilog società cooperativa in liquidazione», in Vigevano e nomina del commissario liquidatore. (21A04080) *Pag.* 101

DECRETO 17 giugno 2021.

Scioglimento della «Ros & Blu - assistance società cooperativa sociale», in Parabiago e nomina del commissario liquidatore. (21A04081) ... *Pag.* 102

DECRETO 25 giugno 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola San Gaetano società cooperativa agricola in liquidazione», in Cavarzere e nomina del commissario liquidatore. (21A04078). *Pag.* 103

DECRETO 30 giugno 2021.

Chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni del Fondo per l'intrattenimento digitale. (21A04083) *Pag.* 104**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 luglio 2021.

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste. (Ordinanza n. 783). (21A04212) *Pag.* 105**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «SeHCAT», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/715/2021). (21A03945) *Pag.* 110

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Padoview», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/717/2021). (21A03946) *Pag.* 111

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mvabea», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/718/2021). (21A03947) *Pag.* 113

DETERMINA 22 giugno 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Menquadfi», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/719/2021). (21A03948) *Pag.* 114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 10 giugno 2021.

Approvazione del regolamento del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 5, comma 2;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 11, comma 6;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, e, in particolare, l'art. 6, che attribuisce alla direzione generale per il patrimonio naturalistico le funzioni in materia di aree protette terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2021), con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica) e 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 54 del 4 marzo 2021) con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 1990, recante «Istituzione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, recante «Nuova perimetrazione del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi»;

Vista la nota prot. n. 27262 del 23 novembre 2018 con la quale la direzione generale per la protezione della natura e del mare ha trasmesso all'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi le osservazioni conclusive, ad esito dell'istruttoria congiuntamente condotta, sullo schema di regolamento del parco, per i successivi atti di competenza, evidenziando la possibilità di successive valutazioni da parte dell'amministrazione;

Vista altresì la nota prot. n. 29316 del 17 dicembre 2018 con la quale la direzione generale per la protezione della natura e del mare, a seguito delle ulteriori interlocuzioni svolte per le vie brevi, ha trasmesso all'ente parco le formulazioni aggiornate degli articoli 28 e 37 dello schema di regolamento del parco, ferme rimanendo le restanti previsioni contenute nel testo trasmesso con la nota prot. n. 27262 del 23 novembre 2018, nonché impregiudicata la possibilità di modifiche conclusive per la verifica di coerenza e completezza rispetto alle previsioni di legge;

Vista la delibera di consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi n. 36 del 17 dicembre 2018, di adozione del regolamento del parco, trasmessa con nota a mezzo posta elettronica certificata del 27 dicembre 2019, con la quale sono stati altresì trasmessi il testo definitivo dello stesso regolamento e la delibera della comunità



del parco n. 6 del 17 dicembre 2018, concernente il parere ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, espresso favorevolmente, con le osservazioni formulate al riguardo dal Comune di Belluno;

Valutate le osservazioni formulate dal Comune di Belluno e considerato l'esito favorevole degli approfondimenti svolti e delle integrazioni documentali acquisite che assicurano la rispondenza dello schema del regolamento del parco al disposto della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché l'avvenuto aggiornamento rispetto alle norme nelle more intervenute e ai contenuti concernenti la tutela della biodiversità e del paesaggio;

Vista la nota prot. n. 5500 del 29 gennaio 2020 con la quale questa amministrazione ha trasmesso alla Regione Veneto lo schema di regolamento del parco al fine dell'acquisizione dell'intesa di cui all'art. 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la nota della Regione del Veneto prot. n. 0199653 del 20 maggio 2020, con la quale, al fine del perfezionamento dell'intesa è stato richiesto di apportare due modifiche prettamente tecniche agli articoli 1 e 14 del regolamento;

Vista la nota prot. n. 16762 del 5 agosto 2020 con la quale questa amministrazione, recependo le integrazioni proposte dalla Regione del Veneto, ha trasmesso alla regione lo schema aggiornato di regolamento del parco al fine dell'acquisizione dell'intesa;

Acquisita l'intesa della Regione Veneto espressa con la delibera della giunta della Regione Veneto (di seguito anche «DGRV») n. 1399 del 16 settembre 2020 «Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Procedimento per l'approvazione del regolamento del parco. Espressione dell'intesa sul testo definitivo del regolamento e sullo schema di decreto ministeriale. Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 11.», pubblicata sul BURV n. 146 del 29 settembre 2020 e trasmessa con nota regionale prot. 0418779 del 1° ottobre 2020;

Vista la nota prot. n. 79141 del 7 ottobre 2020 con la quale, acquisita la suddetta intesa della Regione del Veneto, la direzione generale per il patrimonio naturalistico ha trasmesso lo schema di regolamento e lo schema di decreto ministeriale all'ufficio legislativo per le valutazioni di competenza e le successive fasi approvative;

Considerato che le modifiche apportate allo schema di regolamento da parte dall'Ufficio legislativo *pro tempore* del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con comunicazione n. 24333 del 17 dicembre 2020, hanno comportato la necessità di procedere all'acquisizione di una nuova intesa da parte della Regione del Veneto;

Viste le note prot. n. 108848 del 24 dicembre 2020 e n. 46883 del 4 aprile 2021, con la quale la direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero della transizione ha richiesto alla Regione del Veneto di esprimere nuova intesa sullo schema di regolamento del parco, così come modificato dall'ufficio legislativo del Ministero;

Acquisita la nuova intesa della Regione Veneto espressa con DGRV n. 620 del 11 maggio 2021 «Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi. Procedimento per l'approvazione del regolamento del parco (art. 11 legge 6 dicembre 1991 n. 394). Espressione nuova intesa sul testo definitivo del regolamento», trasmessa con nota della medesima regione prot. n. 0229301 del 19 maggio 2021;

Considerato acquisito il parere degli enti locali interessati, di cui all'art. 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con l'espressione del parere di cui alla delibera n. 6 del 17 dicembre 2018 da parte della comunità del parco, in cui sono rappresentati gli stessi enti locali interessati;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

Decreta:

Art. 1.


*Approvazione del regolamento
del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi*

1. È approvato l'allegato regolamento del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi con i relativi annessi che ne formano parte integrante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 6 dicembre del 1991 n. 394.

2. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entro il suddetto termine i comuni del parco sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei regolamenti dei comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.

Roma, 10 giugno 2021

Il Ministro: CINGOLANI



Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi**REGOLAMENTO del PARCO***(articolo 11 legge 6 dicembre 1991, n. 394)***TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI****TITOLO II – SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO**

CAPO I - TUTELA DELLA FLORA

CAPO II - TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

CAPO III –TUTELA DEL PAESAGGIO

TITOLO III -DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

CAPO IV –NORME DI ACCESSO E FRUIZIONE

CAPO V - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE

CAPO VI - REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI

CAPO VII - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

CAPO VIII -ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, STUDIO E DIDATTICA

CAPO IX - VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI DELL’IDENTITÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI


TITOLO IV – MISURE DI INCENTIVAZIONE

CAPO X -DISCIPLINA GENERALE

CAPO XI - MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO O DI CONTRIBUTI

TITOLO V - RILASCIO DI NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

CAPO XII - DISCIPLINA GENERALE

TITOLO VI – INDENNIZZI PER I DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA**TITOLO VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE****TITOLO VIII –.....ALLEGATI**


TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi così come delimitato dal D.P.R. 12 luglio 1993 e come modificato dal D.P.R. 9 gennaio 2008.
2. Il presente Regolamento è finalizzato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, antropologico, storico e culturale proprio del Parco, nonché a garantire la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, a promuovere l'uso sostenibile delle risorse ed a favorire l'integrazione tra uomo e ambiente, secondo quanto stabilito dalla legge n. 394/91.
3. Gli obiettivi di tutela sono perseguiti in forma coordinata con i contenuti del Piano per il Parco, le disposizioni delle Norme di attuazione ad esso allegate e gli ulteriori strumenti attuativi previsti dal medesimo Piano, nonché con le previsioni del Piano pluriennale economico e sociale, e con le ulteriori pianificazioni vigenti.
4. Il presente Regolamento si coordina, inoltre, con le misure regolamentari relative ai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nonché con le Misure di Conservazione di cui alla D.G.R n. 786 del 27 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni, approvate con Delibera n. 16 del 11 aprile 2018 del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Art.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) "Parco" è il territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi delimitato con D.P.R. 12 luglio 1993 e modificato dal D.P.R. 9 gennaio 2008;
 - b) "Ente" è l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi istituito con D.P.R. 12 luglio 1993;
 - c) "Legge quadro" è la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) "Piano" è il Piano per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi previsto dall'articolo 12 della Legge quadro;
 - e) "N.T.A." sono le Norme Tecniche di Attuazione allegate al Piano;
 - f) "Regolamento" è il presente Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 11 della Legge quadro n. 394/91;
 - g) "Consiglio Direttivo" è il Consiglio Direttivo dell'Ente di cui all'articolo 9 della Legge quadro n. 394/91;
 - h) "Presidente" è il Presidente dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della Legge quadro n. 394/91;
 - i) "Direttore" è il Direttore dell'Ente Parco di cui all'articolo 9 della Legge quadro n. 394/91;
 - j) zone "A" sono le zone di riserva integrale del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A.;
 - k) zone "B" sono le zone di riserva generale orientata del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A.;
 - l) zone "B1", "B2" sono un'articolazione delle zone B definite dal Piano e dalle N.T.A.;
 - m) zone "C" sono le aree di protezione del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A.;
 - n) zone "D" sono le aree di promozione economica e sociale del Parco definite dal Piano e dalle N.T.A.;
 - o) "personale dell'Ente" è il personale che svolge il proprio servizio alle dipendenze dell'Ente Parco;
 - p) "Reparto CC PNDB" è l'acronimo che individua il Reparto Carabinieri Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, alle dipendenze funzionali dell'Ente Parco, ai sensi della Legge n. 394/91 e del D.P.C.M. 26 giugno 1997, come sostituito dal D.P.C.M. 5 luglio 2002;



- q) “sorveglianza” è l’attività di controllo effettuata nel territorio del Parco dal Reparto CC PNDB e dagli altri corpi di Polizia nell’espletamento dei rispettivi compiti d’istituto;
- r) “Progetto speciale” è lo strumento tematico attuativo previsto dal Piano e dalle N.T.A.;
- s) “Nulla Osta” è il nulla osta ai sensi dell’articolo 13 della Legge quadro 394/91.
2. Le zone A, B, C e D del Parco e le loro articolazioni, come definite al comma 1, sono identificate dal Piano in attuazione dell’art. 12 della Legge quadro; ad esse corrisponde un rispettivo omogeneo diverso grado di protezione la cui disciplina è definita dalle N.T.A. e dal presente Regolamento.
3. Le N.T.A. e relativi allegati di cui al comma 1 si intendono integralmente richiamati nel Regolamento.

Art.3 Efficacia del Regolamento

1. Le norme del Regolamento hanno carattere prescrittivo.
2. Ai sensi dell’articolo 11 della Legge quadro n. 394/91, il presente Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i Comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del Regolamento prevalgono su quelle dei Comuni, che sono tenuti alla loro applicazione.

Art.4 Disposizioni generali

1. Su tutto il territorio del Parco sono vietate, ai sensi dell’articolo 11 della Legge quadro:
- a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
 - b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nelle aree in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
 - c) l’introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l’equilibrio naturale;
 - d) l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche;
 - e) l’asportazione di minerali;
 - f) la modificazione del regime delle acque;
 - g) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente;
 - h) l’introduzione e l’impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - i) l’introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - j) l’uso di fuochi all’aperto;
 - k) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Il presente Regolamento precisa le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della Legge quadro n. 394/91.
3. Il presente Regolamento disciplina le attività soggette a nulla osta dell’Ente e stabilisce, altresì, quelle soggette ad autorizzazione da parte dell’Ente precisando nel Titolo V– Rilascio di nulla osta e autorizzazioni - le modalità per il relativo ottenimento.
4. Le esercitazioni di protezione civile, nonché ogni altra tipologia di esercitazione, sono soggette al rilascio di regolare autorizzazione da parte dell’Ente.
5. Sono sempre fatti salvi gli interventi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio e sorveglianza ai quali non si applicano i divieti, le limitazioni, le prescrizioni e le sanzioni del Regolamento; questi sono consentiti nel rispetto delle disposizioni settoriali di riferimento.
6. L’Ente ha la facoltà di stipulare accordi e convenzioni nelle materie oggetto del Regolamento.




7. Il Consiglio Direttivo determina eventuali tariffe, canoni ed altri oneri a carico di terzi e fissa i termini di pagamento.
8. Quando non diversamente specificato, le disposizioni del presente Regolamento si applicano sull'intero territorio del Parco.
9. Quanto disciplinato dal presente Regolamento integra le norme vigenti poste in essere da altri soggetti istituzionali. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è in ogni caso fatto salvo il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e degli enti territoriali, ove applicabili.
10. Fatte salve le competenze del Prefetto e/o del Sindaco in materia di ordine pubblico ed integrità della salute umana, il Direttore dell'Ente può emanare in qualsiasi momento ordinanze per imporre prescrizioni e/o limitazioni e/o sospensioni e/o revoche, alle attività consentite od autorizzate, in relazione allo stato di componenti dell'ambiente naturale, di sistemi ecologici o in presenza di valori di rilievo che rientrino nelle finalità di tutela dell'Ente o per specifiche necessità gestionali.
11. Qualora venga esercitata un'attività in difformità del Piano, del presente Regolamento o delle autorizzazioni rilasciate dall'Ente, il Direttore dell'Ente dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opere, e procede, in caso di inottemperanza all'ordine ricevuto, secondo normativa vigente.
12. La violazione del presente Regolamento comporta l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa secondo quanto disposto nel Regolamento stesso, salva in ogni caso la responsabilità penale secondo normativa vigente.
13. Tutti i regolamenti provvisori già emanati dall'Ente cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
14. Con atto motivato il Consiglio direttivo dell'Ente, su proposta della Direzione, può proporre al Ministero della transizione ecologica la modifica e/o l'integrazione degli allegati di cui al TITOLO VIII del presente Regolamento, da attuarsi con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

TITOLO II – SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PAESAGGIO

CAPO I – TUTELA DELLA FLORA

Art. 5 Disciplina generale

1. Sono vietate la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento di ogni tipo di specie vegetali o di parti delle stesse, sia epigee che ipogee, inclusi la flora spontanea, funghi, licheni ed i frutti del bosco, fatto salvo quant'altro disposto nel presente Capo. Nei riguardi dell'introduzione di qualsiasi specie estranea si applicano le previsioni di cui all'articolo 6.
2. Costituiscono specie floristiche di valore eccezionale, elevatissimo ed elevato quelle inserite nell'allegato A.
3. L'elenco di cui al precedente comma 2 riporta le modalità adottate per la sua definizione in riferimento anche ai criteri vigenti a livello internazionale per la formazione delle liste rosse (Categorie IUCN).
4. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi gli effetti delle ordinarie operazioni connesse:
 - a) alle attività agro-silvo-pastorali svolte nei luoghi dove sono normalmente esercitate o consentite;
 - b) agli interventi autorizzati dall'Ente per la realizzazione di opere ed impianti ritenuti necessari;
 - c) agli interventi di manutenzione autorizzati dall'Ente atti a garantire l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture e delle opere, puntuali ed a rete esistenti, di pubblica utilità e di difesa del suolo;
 - d) alla manutenzione dei sentieri e delle aree di pertinenza degli edifici.
5. Nell'ambito delle operazioni di manutenzione dei cigli stradali non è consentito l'uso dei diserbanti chimici. L'uso di frese per il taglio degli arbusti deve essere seguito da successivo taglio al colletto.



6. Dal divieto di danneggiamento cui al comma 1 sono esclusi gli effetti causati dalle attività ricreative occasionali legate alla fruizione del tempo libero nei luoghi dove queste sono consentite.
7. Quando la raccolta è consentita, ai sensi degli articoli seguenti, il materiale raccolto deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di sorveglianza al quale deve essere altresì consentita l'ispezione di sacchi, involucri e contenitori di qualsiasi genere.

Art. 6 Introduzione di specie estranee


1. È vietato introdurre nelle zone A e B qualsiasi specie vegetale non autoctona. Il divieto si intende esteso anche alle singole parti utilizzabili per la propagazione vegetativa (ad esempio talee, propaggini, rizomi) o deputate alla propagazione non vegetativa (semi, spore).
2. È vietata l'introduzione in tutto il territorio del Parco di organismi transgenici di qualsiasi specie.
3. È consentito detenere specie ornamentali ed ortive, coltivate negli spazi aperti di pertinenza degli edifici, purché ne sia evitata la diffusione.

Art. 7 Raccolta di funghi e tartufi

1. L'attività di raccolta ed asportazione di funghi è consentita solo per i funghi epigei spontanei di qualunque specie, limitatamente ai soggetti, ai luoghi, alle quantità e secondo le modalità e i tempi di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. Possono raccogliere ed asportare funghi, purché di età superiore a 14 anni:
 - a) i residenti ed i nativi dei Comuni del Parco, limitatamente al territorio del Comune di residenza o, qualora non più residenti all'interno del Parco, nel Comune di nascita, previo possesso dei documenti previsti dalla normativa della Regione Veneto in materia;
 - b) limitatamente ai fondi su cui hanno titolo, i proprietari, gli usufruttuari, i conduttori di terreni e loro familiari fino al primo grado di parentela, i titolari di altri diritti reali e gli aventi diritto di uso civico, previa dimostrazione, tramite atto di pubblica notorietà oppure autocertificazione, del possesso di detto titolo, ai fini dell'esenzione dai documenti previsti dalla normativa della Regione Veneto in materia;

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta solo se accompagnati da persona autorizzata ai sensi del presente articolo.

3. L'attività di cui al comma 1 è consentita unicamente nelle zone C e D del Parco.
4. La raccolta e l'asportazione giornaliera pro capite di funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a 3 kg, di cui non più di 1 kg delle specie di cui all'allegato B.
Detti limiti possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti. La raccolta effettuata dal minore di 14 anni concorre a formare il quantitativo giornaliero pro capite consentito agli accompagnatori autorizzati.
5. La raccolta e l'asportazione può essere esercitata tutti i giorni da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
6. Per esercitare la raccolta i titolari devono portare con sé i documenti previsti dalla normativa della Regione Veneto in materia.
7. Per tutti i funghi è consentita la raccolta e l'asportazione solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza. Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini od altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. All'atto della raccolta è fatto obbligo di pulire sommariamente sul posto i funghi e poi riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica. È altresì vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.



8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa regionale vigente purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
9. È vietata in tutto il territorio del Parco e con ogni mezzo la raccolta dei tartufi.


Art.8 Raccolta della flora spontanea

1. L'attività di raccolta ed asportazione della flora spontanea e di frutti del bosco, diversi dai funghi, è consentita limitatamente ai soggetti, alle specie, ai luoghi, alle quantità e secondo le modalità e i tempi di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. Possono raccogliere ed asportare la flora spontanea e i frutti del bosco, coloro che hanno compiuto i 14 anni di età, purché:
 - a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), limitatamente al territorio del Comune di residenza o di nascita, previa dimostrazione del possesso di detto titolo tramite documento personale di riconoscimento recante il luogo di residenza od autocertificazione;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), limitatamente ai fondi su cui hanno titolo, previa dimostrazione, tramite atto di pubblica notorietà oppure autocertificazione, del possesso di detto titolo.Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona autorizzata ai sensi del presente articolo.
3. L'attività di cui al comma 1 è consentita unicamente nelle zone C e D del Parco.
4. È sempre vietata, nell'attività di cui al presente articolo, l'estirpazione o comunque l'asportazione dell'apparato radicale. È altresì vietato l'uso di mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato radicale della vegetazione.
5. Le specie della flora spontanea, incluse le specie commestibili erbacee e le erbe medicinali, ammesse alla raccolta e all'asportazione senza limiti di quantità sono quelle riportate nell'allegato C.
6. È consentita la raccolta complessiva giornaliera per persona di non più di un chilogrammo di asparagi selvatici.
7. È consentito il consumo sul posto di frutti del bosco quali ad esempio fragole (*Fragaria vesca*), lamponi (*Rubus idaeus*) e mirtilli (*Vaccinium myrtillus* e *V. vitis-idaea*), ecc.
8. La raccolta ed asportazione può essere esercitata tutti i giorni, da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

CAPO II - TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

Art. 9 Disciplina generale

1. È vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali. È fatto salvo quant'altro disposto nel presente Capo.
2. Resta fermo il divieto assoluto di esercitare l'attività venatoria e di pesca.
3. Non è consentito trasportare attraverso il territorio del Parco qualsiasi specie faunistica abbattuta al di fuori del territorio del Parco nell'esercizio dell'attività venatoria o di pesca, fatti salvi gli attraversamenti del Parco che avvengano lungo la strada regionale della Val Cordevole (S.R. 203) e di Croce d'Aune (S.P. 473), nonché quanto previsto all'articolo 27.




4. Restano esclusi dai divieti di cui al comma 1 le specie *Mus musculus* (topo delle case), *Rattus norvegicus* (ratto delle chiaviche) e gli animali allevati con finalità zootecniche e produttive.
5. Restano altresì escluse dai divieti di cui al comma 1 le attività inerenti la lotta contro i patogeni disposte dalle autorità competenti e autorizzate dall'Ente.

Art.10 Recupero di animali feriti o morti

1. Fatte salve le necessità di primo intervento, chiunque rinvenga animali selvatici feriti ha l'obbligo di segnalarlo al Reparto CC PNDB o al personale dell'Ente affinché siano prestate le cure del caso anche per l'eventuale destinazione a centri di recupero specializzati e l'effettuazione dei dovuti accertamenti.
2. Sono possibili soppressioni eutanasiche unicamente nel caso l'animale sia giudicato irrecuperabile, secondo il parere di un medico veterinario, ad opera o sotto il controllo diretto di personale del Reparto CC PNDB e/o dell'Ente.
3. Chiunque individui le spoglie di animali selvatici o parti di essi ha l'obbligo di segnalarlo all'Ente o al Reparto CC PNDB che provvederanno agli accertamenti del caso.
4. Non è ammesso spostare animali selvatici morti o feriti o parti di essi dal luogo di ritrovamento, fatta eccezione per le necessità di garantire la sicurezza stradale e/o sanitaria, se non ad opera o sotto il controllo diretto di personale del Reparto CC PNDB e/o dell'Ente.
5. Chiunque rinvenga spoglie di animali, o parti di essi, e di reperti osteologici ha l'obbligo di segnalarlo al Reparto CC PNDB o al personale dell'Ente per essere:
 - a) lasciati sul luogo di ritrovamento, in considerazione della loro potenziale funzione ecologica;
 - b) acquisiti al patrimonio dell'Ente;
 - c) impiegati o ceduti per fini di ricerca scientifica e studio oppure di esposizione museale ad enti ed istituzioni qualificati, nazionali ed internazionali;
 - d) utilizzati per finalità scientifiche in appositi carni;
 - e) distrutti, su disposizione dell'Ente, in presenza di rischi zoonosanitari attestati da un medico veterinario.
6. I reperti non possono essere ceduti quando trattasi di animali abbattuti illegalmente e, in ogni caso, al di fuori di quanto previsto al comma precedente.
7. Tutti i reperti rinvenuti devono essere rendicontati in apposito verbale.
8. Non rientra nelle disposizioni dei commi precedenti ed è consentita la raccolta dei soli palchi di cervo o di capriolo.

Art. 11 Abbattimenti selettivi

1. Eventuali abbattimenti faunistici selettivi possono avvenire in deroga a quanto disposto al precedente articolo 9, previo accertamento da parte dell'Ente della necessità di ricomporre squilibri ecologici, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente stesso sulla base di iscrizione in appositi elenchi, adeguatamente pubblicizzati e nel rispetto del criterio di rotazione.
2. L'accertamento di eventuali squilibri ecologici è da effettuarsi attraverso specifica indagine e/o sulla base di studi specialistici per la definizione dello specifico progetto d'intervento che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Costituisce attuazione della necessità di ricomporre squilibri ecologici l'eradicazione delle specie ittiche dagli ambienti acquatici in cui non è storicamente dimostrata la loro presenza.
4. Ogni specifico progetto d'intervento è sottoposto all'approvazione del Ministero della transizione ecologica, previo parere dell'ISPRA.



5. Gli interventi avvengono sulla base di un motivato piano tecnico operativo previsto nel progetto d'intervento approvato ai sensi del precedente comma 4, orientato ad utilizzare le migliori tecniche disponibili, che specifichi:
 - a) gli obiettivi dell'intervento;
 - b) le aree in cui si intende effettuare l'intervento;
 - c) l'individuazione delle specie, del numero, del sesso e delle classi di età dei capi oggetto dell'intervento;
 - d) i mezzi e gli strumenti, i periodi dell'anno, la tempistica ed il personale necessario;
 - e) le azioni di monitoraggio da attuare.
6. Degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo è redatto apposito verbale.

Art. 12 Prelievi e catture a scopo scientifico

1. In deroga a quanto disposto al precedente articolo 9, sono possibili, previa autorizzazione dell'Ente Parco, rilasciata dal Direttore su deliberazione del Consiglio Direttivo, prelievi o catture di animali selvatici a scopo sanitario, didattico o scientifico sulla base di specifico parere propedeutico di ISPRA e, se del caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.


Art. 13 Ripopolamenti, reintroduzioni e introduzioni

1. È vietato introdurre qualsiasi specie animale non autoctona. Relativamente all'introduzione di animali domestici e alle attività pastorali si applica quanto previsto rispettivamente all'articolo 26 e all'articolo 40.
2. Nel rispetto del divieto di cui al comma 1, sono consentite le immissioni faunistiche (ripopolamenti e/o reintroduzioni) per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente, ed attuate dal personale dell'Ente o da persone espressamente autorizzate dall'Ente stesso. La valutazione dell'esigenza dell'intervento è effettuata con specifica indagine e/o sulla base di studi specialistici e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
3. In caso d'intervento, si applica quanto disposto all'articolo 11, commi 4, 5 e 6.

CAPO III – TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 14 Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali-paesaggistici

1. Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche, tutelato attraverso il Piano del Paesaggio.
2. Al fine di scongiurare la distruzione e/o la modificazione dei valori paesaggistici del Parco, tutti i proprietari, possessori o detentori di immobili e aree ricadenti nel territorio protetto devono fare istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di eventuali interventi che possano modificare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'articolo 149 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modificazioni per quanto integrato e precisato nell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica n.31 del 13 febbraio 2017.




4. L'autorizzazione di cui al comma 2, che consente la verifica di compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, viene richiesta presentando il progetto degli interventi corredato da idonea documentazione, nella forma della Relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
5. In applicazione dell'accordo interistituzionale fra la Regione Veneto, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente, approvato con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente n. 3 dell'11 febbraio 2009, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è l'Ente stesso, che si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente competente per i beni paesaggistici. L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nei modi e nei tempi definiti dall'articolo 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche. La richiesta di autorizzazione paesaggistica non sostituisce la richiesta del nulla osta di cui all'articolo 13 della legge n. 394/91.
6. In applicazione dell'accordo interistituzionale fra la Regione Veneto, il Ministero della transizione ecologica e l'Ente di cui al precedente comma 5, sono inoltre attribuite all'Ente stesso le funzioni in materia di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori per la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali nel rispetto di quanto sancito dagli artt. 11, comma 3, e 30 della legge 394/1991.

TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE

CAPO IV – NORME DI ACCESSO E FRUIZIONE

Art. 15 Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è libero, nel rispetto delle limitazioni e delle norme comportamentali previste dal presente capo.
2. L'Ente può prevedere, con delibera del Consiglio Direttivo, il pagamento di un corrispettivo per l'ingresso e la visita di determinate porzioni del Parco e/o strutture, anche in assenza di attrezzature per la fruizione ed eventualmente dipendente dalla modalità di fruizione.
3. L'accesso nelle zone A non è mai consentito, salvo che:
 - a) per attività di osservazione naturalistica o di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente, da effettuarsi con le modalità stabilite nello stesso atto autorizzativo;
 - b) al personale dell'Ente, su disposizione del Direttore, per le attività d'istituto.Restano escluse dal divieto le operazioni di cui all'articolo 4, comma 5.
4. È vietato abbandonare il tracciato dei sentieri che attraversano le zone A (classificati B2), salvo quanto stabilito al precedente comma 3;
5. Il Direttore dell'Ente, in applicazione dell'articolo 4, comma 10, può temporaneamente precludere o limitare l'accesso a determinate zone del Parco, per particolari ragioni di tutela ambientale, di conservazione naturalistica o per specifiche e motivate esigenze gestionali, tenendo altresì conto delle esigenze dei proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ubicati all'interno del territorio del Parco, oppure di chi vi svolge attività agro-silvo-pastorali ovvero attività espressamente autorizzate dall'Ente.



Art.16 Agevolazioni per la fruizione


1. I visitatori del Parco che hanno superato il 65° anno di età, i portatori di handicap, nonché i bambini, i ragazzi fino a 12 anni e le gestanti usufruiscono gratuitamente dei servizi di accesso all'area protetta erogati dall'Ente

Art.17 Escursioni lungo la rete sentieristica

1. Le escursioni nel Parco, nelle sole zone dove è consentito l'accesso, vanno effettuate a piedi seguendo i tracciati dei sentieri debitamente segnalati, individuati dal Piano del Parco.
2. È ammesso l'uso di velocipedi, di equini e di altri mezzi di locomozione non a motore e assimilabili, lungo i percorsi a ciò destinati nel rispetto del Capo V – Esercizio di attività ludico-ricreative ed educative - del presente Titolo.

Art. 18 Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione nel Parco con mezzi terrestri a motore è consentita solo su strade regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle prive di un segnale stradale di divieto di transito. L'Ente quale Organo di gestione sovraterritoriale, ai fini di tutela e salvaguardia dell'area protetta può integrare e/o limitare quanto previsto dai permessi rilasciati dai Comuni territorialmente competenti;
2. Non è consentito circolare nel Parco con mezzi terrestri a motore lungo tutte le strade silvo-pastorali, così come definite ai sensi della normativa regionale in materia, ed in altre strade individuate dall'Ente con apposita ordinanza. Il divieto è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito, conforme alla normativa vigente.
3. Non è consentito effettuare percorsi fuoristrada con qualsiasi tipo di mezzo a motore (motocross, autocross e forme simili), inclusi mezzi cingolati e motoslitte, se non in aree espressamente autorizzate dall'Ente. È, altresì, escluso l'uso di mezzi di locomozione a motore lungo i tracciati di cui all'Art. 17.
4. Dal divieto di cui ai commi 1 e 2 sono o restano esclusi:
 - a) i transiti per l'accesso alle proprietà da parte dei titolari di diritti reali di godimento su immobili ubicati all'interno del territorio del Parco e quelli collegati alla previsione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), o per motivi professionali, purché i veicoli siano autorizzati dai Comuni territorialmente competenti ai sensi della normativa regionale vigente, di concerto con l'Ente, a cui sono preventivamente trasmessi per le eventuali integrazioni e/o limitazioni di cui al comma 1;
 - b) i veicoli dell'Ente ed ogni altro veicolo il cui accesso e la cui circolazione siano espressamente autorizzati dall'Ente, per attività che attengono alle finalità del Parco;
 - c) gli usi collegati agli interventi di cui all'articolo 4, comma 5.
 - d) il transito di persone disabili.
5. Il nulla osta alla circolazione rilasciato dall'Ente precisa gli estremi identificativi del mezzo, o dei mezzi, motorizzati cui è concessa, nonché il soggetto, il percorso e il periodo di validità e prescrivere specifiche cautele e limitazioni. Ogni nulla osta può riguardare uno o più veicoli a ciascuno dei quali viene rilasciato un contrassegno unico integrato con la dicitura "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi", da esporre obbligatoriamente sul mezzo.
6. La validità del nulla osta e del connesso contrassegno di cui al precedente comma 5 è, se non altrimenti specificato, di durata annuale e può essere prorogata fino ad un massimo di 30 giorni, ai soli fini dell'espletamento della procedura di rinnovo.
7. La sosta di qualsiasi mezzo a motore è vietata al di fuori dei parcheggi, delle piazzole di sosta e delle aree di sosta non regolamentate, fatte salve le necessità di emergenza. La sosta degli autocaravan, dei camper e di tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituente campeggio ai sensi delle



normative vigenti, è consentita soltanto all'interno delle aree appositamente attrezzate. È consentita la sosta temporanea, ai sensi e nel rispetto del Codice della Strada, nelle pertinenze stradali.

8. Il segnale stradale di divieto di transito di cui al presente articolo riporta gli estremi della disciplina di riferimento e può essere integrato da idonea barriera fissa disposta e mantenuta a cura del soggetto proponente.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa regionale vigente purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art.19 Uso dei natanti

1. È ammesso l'uso di natanti sprovvisti di motore, ovvero dotati di motore elettrico, per esigenze di servizio da parte degli Enti di gestione dei bacini idroelettrici e di monitoraggio, nonché per finalità ricreative ed educative con le limitazioni di cui al seguente comma.
2. L'uso dei natanti di cui al precedente comma è consentito solo sul lago del Mis dall'alba al tramonto, fatte salve le limitazioni imposte da parte dell'Ente di gestione del medesimo specchio d'acqua. È, altresì, consentito discendere il torrente Cordevole con canoa, gommone o kajak dall'alba al tramonto.
3. Il Direttore, per specifiche esigenze di servizio, può autorizzare l'utilizzo temporaneo di natanti a motore con uso di combustibili fossili.

Art.20 Campeggio, sosta e bivacco

1. Il campeggio, in qualsiasi forma attuato, è consentito esclusivamente nelle aree attrezzate a ciò destinate.
2. L'Ente, con provvedimento direttoriale, può autorizzare, in deroga al comma 1, nelle sole zone C e D, il campeggio temporaneo a gruppi organizzati, in aree vocate poste nelle vicinanze di attrezzature igieniche idonee, laddove necessario.
3. L'autorizzazione definisce tempi, luoghi, modalità e prescrizioni del campeggio temporaneo.
4. Il campeggio libero ed il bivacco sono vietati. Il pernottamento temporaneo all'aperto per emergenza, ovvero in caso di accertata necessità, è comunque consentito. Il bivacco in parete durante l'attività alpinistica è equiparato a situazione di emergenza.

Art. 21 Asportazione di reperti archeologici, paleontologici e mineralogici

1. È vietata l'asportazione di reperti archeologici, paleontologici e mineralogici, salvo che per attività di ricerca scientifica e studio autorizzata dall'Ente

Art. 22 Pratica della pesca

1. La pesca è vietata, fatte salve le attività di prelievo selettivo per necessità di ricomposizione degli equilibri ecologici secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, autorizzate dall'Ente.

Art. 23 Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi all'aperto, ivi compresa quella dei fuochi d'artificio, è vietata in qualsiasi periodo dell'anno, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale per la prevenzione e repressione degli incendi. Sono fatte salve le necessità connesse a situazioni d'emergenza e per i casi espressamente autorizzati dall'Ente.




2. Nelle aree appositamente attrezzate nel Parco è consentita l'accensione di fuochi sui bracieri fissi ivi allestiti. È fatto obbligo di attenersi alle disposizioni d'uso indicate sul posto. Non è, in ogni caso, ammesso l'uso dei fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue.
3. È consentito ai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ubicati all'interno del territorio del Parco, nonché ai locatari degli stessi immobili di accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga negli spazi aperti di pertinenza degli edifici medesimi, sotto il diretto controllo degli aventi diritto. È altresì consentito, al di fuori dei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi, accendere fuochi per cucinare vivande al personale impegnato nei lavori forestali.
4. Eventuali attività di abbruciamento connesse alle attività agro-silvo-pastorali, nonché per attività di manutenzione e pulizia del territorio o per esigenze zoosanitarie, sono soggette ad autorizzazione dell'Ente, e sono comunque vietate nelle zone A e B del Parco e nei periodi di maggiore pericolosità d'incendio prescritti a norma delle disposizioni statali, regionali e comunali vigenti in materia ovvero per esigenze straordinarie stabilite dall'Ente.
5. È vietata in tutto il territorio del Parco l'accensione e la liberazione di lanterne volanti.

Art. 24 Rifiuti e lavaggi

1. È vietato abbandonare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori dei luoghi o dei contenitori a ciò destinati e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate.
2. Non è consentito effettuare lavaggi di beni – quali apparecchiature, veicoli o parti di veicoli, utensili, stoviglie, biancheria – e di animali domestici, lungo i corsi d'acqua e nelle acque di sorgente, di lago e comunque di specchi naturali di acqua ferma in genere.

Art. 25 Emissioni sonore e luminose

1. Qualsiasi attività umana che comporta emissioni sonore e luminose deve avvenire in modo da arrecare il minimo disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed agli animali.
2. L'utilizzo di apparecchi che siano fonte di suoni – inclusi quelli radio-televisivi e simili, analogici od elettronici – o di luce è sempre vietato nelle zone A.
3. È vietato utilizzare fonti luminose, di qualsiasi tipo e modalità, dirette verso il cielo o verso superfici che possano riflettere la luce verso il cielo, o che possano disturbare la fauna selvatica.
4. L'illuminazione degli spazi aperti di pertinenza degli edifici deve limitarsi a segnalare gli ingressi ed i percorsi rivolgendo i punti illuminanti verso il basso.
5. I divieti del presente articolo non si applicano per le esigenze di servizio dell'Ente, nonché per finalità di ricerca scientifica e studio autorizzate dall'Ente. Restano escluse dall'osservanza del presente articolo le attività di cui all'articolo 4, comma 4, e le attività di sorveglianza esercitate dal Reparto CC PNDB e da altre Forze di Polizia.



Art. 26 Introduzione e detenzione di animali domestici


1. È consentito introdurre e detenere animali domestici tradizionali e da cortile unicamente all'interno degli edifici e negli spazi aperti di pertinenza dei medesimi.
2. Dalla limitazione di cui al comma 1 sono esclusi:
 - a) l'utilizzo di cani per l'attività pastorale il cui possesso deve essere comunicato al Reparto CC PNDB;
 - b) l'utilizzo di cani per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per attività di sorveglianza;
 - c) la conduzione al guinzaglio di cani di qualsiasi razza, tranne che nelle zone A;
 - d) il monitoraggio faunistico effettuato con i cani, previa autorizzazione dell'Ente.
3. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori di dare immediata comunicazione al Reparto CC PNDB di animali domestici smarriti all'interno del Parco.

Art. 27 Introduzione e detenzione di armi, esplosivi e mezzi di distruzione e cattura

1. È vietato introdurre e detenere, da parte di privati, armi, munizioni, esplosivi e qualsiasi mezzo o strumento, quali reti e trappole, lenze ed ami, atti alla cattura o all'uccisione di animali o alla distruzione delle piante, fatte salve le ulteriori disposizioni del presente articolo e le autorizzazioni e le licenze concesse per l'esercizio di funzioni istituzionali o lavorative e per motivi di difesa personale.
2. Ai soli fini dell'attraversamento del Parco, è consentito il trasporto sulle sole strade asfaltate della Val Cordevole (S.R. 203) e di Croce d'Aune (S.P. 473) da parte di privati all'interno del Parco dei mezzi e strumenti di cui al comma 1. Da tale previsione resta esclusa, pertanto, la Valle del Mis.
3. Sulle strade di ogni tipologia, interne al Parco, è consentito ai soli residenti nel territorio del Parco, il trasporto di mezzi e strumenti di cui al comma 1, per l'utilizzazione al di fuori del territorio del Parco. In ogni caso, detti mezzi e strumenti devono essere scarichi, smontati o non in grado di offendere, e riposti nella custodia, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. I residenti all'interno del territorio del Parco che intendano trasportare nel Parco mezzi e strumenti di cui al comma 1 devono acquisire l'autorizzazione dell'Ente. Agli stessi è fatto obbligo di comunicare il cambio di residenza.
5. La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle attività di cui agli articoli 11 e 12.
6. A fronte di specifiche e motivate richieste, l'Ente può rilasciare motivate autorizzazioni, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 28 Sorvolo, decollo e atterraggio di aeromobili

1. È vietato il sorvolo del territorio del Parco da parte di aeromobili di qualsiasi specie, fatto salvo quanto previsto dalle leggi sulla disciplina del volo civile e militare nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento.
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi:
 - a) gli aeromobili delle forze di polizia e di soccorso in attività di pronto intervento;




- b) gli aeromobili autorizzati dall'Ente per l'espletamento delle attività di interesse del Parco quali:
- 1) la ricerca scientifica;
 - 2) l'esecuzione di rilevamenti od osservazioni naturalistiche;
 - 3) la gestione faunistica;
 - 4) la necessità di sopralluoghi;
 - 5) il trasporto di persone, mezzi e materiali per l'esecuzione di lavori o rifornimenti in quota effettuabili solo o con minor impatto attraverso il mezzo aereo;
 - 6) l'esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche o televisive;
- c) gli elicotteri, anche appartenenti a ditte private incaricate da Enti istituzionali, per la distribuzione di presidi sanitari obbligatori, previa comunicazione all'Ente e al Reparto CC PNDB di Feltre;
- d) i sorvoli funzionali alle attività di cui all'articolo 4 commi 4 e 5.
3. L'atterraggio e il decollo sono vietati in zona A e B2; nelle altre zone l'Ente può rilasciare autorizzazioni temporanee, limitatamente ad aree appositamente identificate nel provvedimento di autorizzazione per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b).
 4. Il sorvolo e l'atterraggio di aeromobili non autorizzati è ammesso soltanto in caso di provata e motivata emergenza.
 5. Il solo sorvolo a scopo ricreativo e sportivo da parte di velivoli non a motore quali alianti, deltaplani o parapendii è ammesso a una distanza di almeno 500 metri dalle pareti rocciose nell'area di volo individuata dalla cartografia che esclude le aree di maggiore pregio e vulnerabilità.
 6. L'atterraggio di velivoli di cui al precedente comma 5 è ammesso soltanto in caso di provata e motivata emergenza.

CAPO V - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE

Art. 29 Disciplina generale

1. Con esclusione delle zone A sono ammesse le attività sportive e ricreative senza uso di mezzi a motore compatibili con le finalità del Parco, quali l'escursionismo a piedi, con velocipedi, con velivoli, con equini, con sci da fondo, alpinistico, scialpinistico e speleologico oppure quali l'arrampicata, l'uso di natanti, la balneazione, purché effettuate con modalità atte a non arrecare disturbo o danno alla vegetazione ed alla fauna, né alterazione degli habitat naturali per come disciplinato nel presente regolamento.
2. È ammessa esclusivamente nelle zone B, C e D e previa autorizzazione dell'Ente, l'organizzazione e l'attuazione di feste e sagre popolari, manifestazioni sportive, gare ed altre attività ludico-ricreative collettive compatibili con la tutela dei valori del Parco. È considerata attività ludico-ricreativa collettiva qualunque iniziativa che preveda, anche non contestualmente, l'occupazione di suolo pubblico, l'allestimento di strutture, l'esposizione, distribuzione e/o vendita di prodotti.
3. Lo svolgimento di manifestazioni od eventi sportivi motoristici di qualsiasi tipo e natura è vietato.



Art. 30 Disciplina particolare

1. L'uso dei velocipedi è consentito oltre che sulla viabilità regionale, provinciale e comunale, esclusivamente lungo le strade silvo-pastorali delle zone C e D e, limitatamente agli itinerari indicati nella cartografia di Piano, delle zone B.
2. L'escursionismo con equini è consentito esclusivamente nelle zone C e D e, limitatamente agli itinerari indicati nella cartografia di Piano, nelle zone B.
3. Nel Parco la balneazione è vietata nelle zone A e B2 e nell'area denominata "Cadini del Brenton".
4. È vietata la pratica del torrentismo.
5. È vietata la pratica del flyboard.
6. È consentito, previa autorizzazione dell'Ente, l'uso di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b).
7. L'attività speleologica è consentita per soli motivi di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'Ente. Il pernottamento all'interno delle cavità ipogee non può prolungarsi, in ogni caso, per più di 3 notti consecutive.
8. L'Ente, con esclusione delle zone A e B, può autorizzare l'apertura di falesie per l'arrampicata unicamente sulle pareti che costeggiano le strade che attraversano il fondo della Val Cordevole e della Valle del Mis.
9. Non è consentito aprire nuove vie ferrate. È ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Parco, realizzare e mantenere brevi tratti attrezzati, esclusivamente lungo la sentieristica gestita dal Club Alpino Italiano, per garantire o migliorare le condizioni di sicurezza degli itinerari.
10. Nei riguardi delle manifestazioni di cui al presente capo è fatto obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'evento, entro 10 giorni, a cura e spese dell'organizzazione. È, altresì, cura dell'organizzazione la posa in opera e la rimozione della necessaria segnaletica da realizzarsi secondo le tipologie approvate dall'Ente.

CAPO VI - REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI

Art. 31 Disciplina generale

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 394/91, qualsiasi opera, impianto o intervento all'interno del Parco, è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente.
2. I materiali di natura plastica o legnosa utilizzati nella realizzazione di opere civili devono essere preferibilmente riciclati e provenienti da foreste certificate. In alternativa è ammessa l'utilizzazione di legname da opera di origine locale.
3. I materiali di natura plastica o metallica utilizzati nella realizzazione di opere civili e lasciati a vista devono conseguire il miglior inserimento nel contesto paesaggistico. A tal fine, l'Ente può prescrivere una colorazione idonea, in linea con le indicazioni del Piano stabilite dall'articolo 33.
4. Nel caso di opere finalizzate a favorire l'accesso e la fruizione da parte di disabili o portatori di handicap l'Ente ricerca idonee soluzioni tecniche ed esamina le possibili alternative, verificandone la fattibilità tecnico-economica e l'impatto ambientale connesso, anche attraverso il confronto con organizzazioni senza fini di lucro che operano nell'assistenza in tale settore.



Art. 32 Disciplina per l'edilizia

1. Tutti gli interventi a carattere edilizio nel territorio del Parco devono essere progettati ed eseguiti in modo da rispettare le caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive proprie dei luoghi e della tradizione locale.
2. Gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica all'interno del territorio del Parco seguono le direttive e le prescrizioni del Piano.
3. Sono soggetti a nulla osta gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti dalla legislazione vigente e secondo i parametri metrici e i criteri di misurazione di cui all'allegato F), nel rispetto delle specificazioni di cui al Piano, nonché qualsiasi intervento che comporti nuova edificazione nel rispetto dell'articolo 35.
4. La domanda di nulla osta deve essere presentata all'Ente tramite l'Ufficio tecnico, il SUE o il SUAP del Comune in cui ricadono gli interventi, salvo diverse disposizioni normative in materia.
5. Per gli interventi di manutenzione ordinaria in materia edilizia che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici e non comportano cambio di destinazione d'uso, in luogo della richiesta di nulla osta è sufficiente presentare all'Ente una comunicazione, a firma del titolare o avente diritto, con la quale vengono indicati il nominativo e i dati anagrafici del richiedente, il luogo dove si eseguiranno i lavori, la tipologia dei lavori da eseguire, la data di inizio e il nominativo della ditta esecutrice dei lavori.
6. I movimenti di terra e gli scavi connessi alla realizzazione, al recupero, al restauro e al miglioramento degli edifici sono consentiti nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 31.
7. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo è fatto obbligo di prevedere l'utilizzo di caldaie ad elevata efficienza energetica.
8. Opere ed impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi sono autorizzati dall'Ente solo adottando idonee soluzioni di mitigazione visiva o, come nel caso dei serbatoi, solo nei casi in cui sia consentito il loro interrimento.
9. Gli spazi aperti di pertinenza degli edifici, pubblici e privati, quali cortili, giardini, orti, devono essere mantenuti e, nel caso, recuperati. Gli interventi devono rispettare, oltre a quanto previsto nel Piano, i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) le recinzioni devono essere realizzate privilegiando filari di siepi impiantate unicamente con specie autoctone oppure adottando soluzioni in legno o pietra;
 - b) le pavimentazioni esterne devono essere realizzate preferibilmente in pietra locale posata a secco direttamente sul terreno, oppure in ghiaia o in terra battuta, escludendo l'uso di materiali impermeabili;
 - c) la messa a dimora di piante arboree o arbustive deve essere fatta unicamente con specie autoctone;
 - d) la realizzazione di nuovi porticati e tettoie è consentita solo in zone C e D con strutture in legno nel rispetto del Piano;
 - e) è da privilegiare l'accorpamento delle legnaie e dei ricoveri degli attrezzi in un corpo di fabbrica unico, nei pressi o in aderenza del corpo principale, da realizzare in legno o pietra nel



rispetto del Piano;

f) l'illuminazione soddisfi i criteri di cui all'articolo 25.

10. Gli interventi di demolizione sono ammessi unicamente nel caso di edifici o costruzioni recenti in palese contrasto con l'ambiente o con il tessuto edilizio circostante, ovvero pericolanti.
11. Ogni intervento su unità edilizie ricadenti nel Parco deve essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali, tesa a definire i caratteri originari relativi all'organismo architettonico e la presenza di elementi architettonici di pregio documentata da planimetrie, rilievi, immagini e fotografie d'epoca e quant'altro possa contribuire alla determinazione degli interventi proposti, sufficientemente estesa in relazione all'entità dell'intervento. Nell'analisi devono essere evidenziati anche il rapporto edificio-contesto ed i rapporti formali e dimensionali dell'edificio con l'insieme. Questi devono tradursi in una documentazione critico-descrittiva, grafica e fotografica, nonché planivolumetrica con indicazioni dei sistemi e degli elementi vegetali circostanti e dei rapporti con le aree limitrofe.

Art. 33 Direttive particolari per interventi sugli elementi costruttivi ed architettonici del patrimonio edilizio

1. Fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio, devono essere conservati gli elementi verticali portanti sia esterni che interni, salvo che per le superfetazioni comportanti degrado, che devono essere possibilmente demolite.

Per l'inserimento degli impianti è preferibile mantenere tubi, condutture, cavi fuori traccia.

Negli edifici con muratura in pietra di particolare pregio, le parti sulle quali si opera potranno subire solo interventi di intonacatura a raso sasso.

Negli edifici già intonacati sarà concessa la sostituzione dell'intonaco purché con l'impiego di intonaci tradizionali.

Materiali non consentiti:

- intonaci plastici;
- rivestimenti di qualsiasi materiale.


Le tinteggiature esterne devono riproporre la colorazione originaria o quella tradizionale presente nell'area.

2. Le aperture originarie in facciata, comprese finestrelle e fori di aerazione, devono essere conservate in quanto legate alla morfologia distintiva della tipologia dell'edificio.

Qualora sia stato alterato, l'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con la ricerca delle antiche aperture; nel caso in cui le forature originarie siano state sconvolte compromettendo il recupero della facciata originaria, sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto e con la tipologia dell'edificio.

Nel caso di riuso (con cambio di destinazione) dei rustici incorporati o contigui all'edificio principale, o dei rustici a blocco isolato, vanno mantenute le grandi aperture esistenti nella muratura; la loro chiusura può avvenire o con paramenti in materiale diverso da quello costituente la facciata (tamponamento trasparente o in legno) posti sul filo interno della struttura verticale di facciata, oppure arretrando il tamponamento ricavando una loggia.

Architravi, davanzali e cornici di porte e finestre in legno o in pietra esistenti devono essere mantenute e lasciate a vista; le cornici semplicemente disegnate con intonaco liscio, vanno



evidenziate. Eventuali aggetti in pietra a protezione di porte e finestre esposte alle intemperie sono da conservare o ripristinare.

Nel caso di nuove aperture o ripristino di fori preesistenti, deve essere riproposta la cornice dello stesso tipo e materiale di quelle prevalenti in facciata.

Vanno mantenuti i serramenti presenti nei fori in facciata del tipo tradizionale, ad una o due ante, in legno naturale o tingeggiato in mordenzato scuro.

Possono essere previste inferriate in ferro (color nero o ruggine) a elementi verticali e/o orizzontali.

Materiali non consentiti:

- chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
- infissi in plastica e alluminio anodizzato.

3. Non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale se non per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e/o alle esigenze legate alla destinazione d'uso ammessa.

Per l'inserimento degli impianti è preferibile mantenere tubi, condutture, cavi, "fuori traccia".

4. Vanno mantenuti i solai di tipo tradizionale; eventuali sostituzioni di parti strutturali dovranno prevedere l'impiego dei materiali tradizionali.

È consentito sovrapporre uno strato di tavole controsoffitto rispetto a quelle che ci sono già (impalcato originale) per dare maggiore rigidità al solaio stesso.

Per motivi statici (irrigidimento delle strutture), è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura originale, lignea o in muratura, che dovrà comunque rimanere a vista o anche diagonali per soli impalcati lignei.

5. Le coperture originali (compresi camini, abbaini, ...) devono essere conservate.

Nel caso in cui il tetto sia stato variato, sono da ricercare le antiche proporzioni planivolumetriche per riportare l'edificio alle tipologie locali.

Non è ammessa variazione della pendenza delle falde, del punto di imposta e della forma del tetto, salvo nei casi di ripristino delle condizioni originali documentate.


Vanno mantenuti e/o ripristinati gli aggetti e gli sporti di copertura con materiali ed elementi consoni (misura delle sporgenze, forma degli elementi, ...).

Il manto di copertura deve essere rinnovato e/o integrato in materiale tradizionale o comunque consentito.

Fatti salvi i casi in cui il materiale originario è presente o documentabile, pertanto da ripristinare, è prescritto l'uso di coppi in laterizio nel recupero delle coperture di edifici fino a quota 800 metri s.l.m.; alle quote superiori gli unici materiali di copertura consentiti sono il legno (scandole), la pietra (laste) e la lamiera grecata o aggraffata color testa di moro.

Materiali non consentiti:

- tegole di cemento;
- cemento-amianto;
- lamiera ondulata.



6. Nel caso di edifici con loggiato o poggolo in legno sostenuto da pilastri in muratura, da ritri in legno, a sbalzo o sostenuto dall'alto, è obbligatorio mantenere o ripristinare tali elementi, sia negli elementi strutturali che di finitura.

I parapetti in legno vanno mantenuti e recuperati seguendo il modello originario.

Nel caso di improprie modifiche (sostituzioni con ringhiere in ferro, ...) degli stessi è d'obbligo il ripristino privilegiando, quando il modello originario non è documentabile, le forme più semplici legate alla tradizione (listelli verticali, orizzontali o incrociati).

7. Le scale devono essere recuperate sia nelle parti strutturali sia negli elementi di finitura. Nel caso di scale esterne, è fondamentale l'osservazione dell'andamento e della pendenza, delle caratteristiche delle rampe e del numero dei pianerottoli, che dovranno rimanere il più possibile inalterati. Gli elementi deteriorati e non più recuperabili devono essere ripristinati con altri di materiale e segno uguali. Per il ripristino tipologico di parti di scale si procede per analogia con le parti superstiti e con gli altri edifici dello stesso tipo. Quando, per motivi di adeguamento funzionale, sia necessario l'inserimento di nuove scale, esse devono essere realizzate "a giorno", a struttura autoportante o in appoggio semplice agli estremi riducendo al minimo le cerniere e gli incastri nelle murature preesistenti; per il loro inserimento non è consentito tagliare volte o travi maestre in solai lignei in buono stato di conservazione. Per motivi statici (irrigidimento delle strutture) è consentito l'impiego di elementi strutturali metallici affiancati alla struttura lignea, o in muratura, originale, che dovrà comunque rimanere a vista o anche diagonali per i soli impalcati lignei.

8. Quando presenti i focolari vanno mantenuti e/o ripristinati con materiali ed elementi consoni.

9. Nelle aree di pertinenza esterne ai fabbricati non è consentito rimuovere pavimentazioni originali di tipo tradizionale; quando sono presenti semplici tracce esse vanno ripristinate secondo il modello originale.

Gli elementi puntuali (fontane, abbeveratoi, edicole, capitelli, lavatoi, lapidi, ...) vanno mantenuti e/o ripristinati con materiali ed elementi consoni, con le cautele del restauro. Essendo elementi qualificanti il paesaggio, proprietari e conduttori delle proprietà sono tenuti alla buona e costante manutenzione degli spazi esterni.

Art. 34 Ruder


1. I ruderi vengono definiti quali manufatti diroccati dei quali non è più leggibile la struttura, censiti nell'attuale N.C.T. o comunque presenti nelle relative cartografie; per essi è consentita, solo nelle zone D, la conservazione e la ricostruzione totale o parziale a seconda delle dimensioni planimetriche originarie, con l'altezza preesistente e secondo le previsioni progettuali del Piano, purché essi vengano destinati a strutture di servizio al Parco o allo sviluppo di attività compatibili con le finalità dell'area protetta.

Art. 35 Nuova edificazione

1. Non è ammessa nuova edificazione, fatto salvo quanto disposto in materia nel Piano.

Art. 36 Incentivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio


1. Il Consiglio Direttivo con propria delibera stabilisce la misura dell'eventuale contributo da assegnare a favore di interventi di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, di utilizzo di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nel caso di maggiori oneri



derivanti dall'applicazione delle presenti norme. A tal fine si applica quanto previsto al Titolo IV – Misure di incentivazione.

Art. 37 Opere a rete, anche viarie, e impianti tecnologici

1. Nel Parco non è ammessa:
 - a) l'installazione di nuove linee elettriche aeree ad alta tensione e relativi tralicci e cabine di trasformazione;
 - b) la posa in opera di nuovi impianti e di antenne per radio-telecomunicazione, fatti salvi, previa autorizzazione dell'Ente, quelli funzionali alla sorveglianza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili soluzioni alternative;
 - c) la costruzione di nuove strade;
 - d) l'installazione di centrali eoliche, fotovoltaiche, idroelettriche, termiche ossia di impianti per la produzione di energia elettrica o termica superiori ad una potenza equivalente a 30kW.
2. Sono invece ammessi, previo nulla osta dell'Ente, assicurando sempre l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di minimizzare l'impatto ambientale:
 - a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee elettriche e telefoniche esistenti, coi relativi movimenti di terra e le potature delle piante e/o il taglio alla base delle piante che, trovandosi in prossimità degli impianti, pregiudichino il normale servizio e l'incolumità delle persone;
 - b) i servizi a rete lungo la viabilità del Parco fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, sia al collegamento del patrimonio edilizio in esso esistente;
 - c) nuovi impianti tecnologici in sostituzione e con il contestuale smantellamento di quelli esistenti, quali quelli associati all'interramento di linee elettriche aeree coi relativi movimenti di terra, con l'obbligo da parte del soggetto autorizzato di ripristinare i luoghi alle condizioni preesistenti e purché ne derivi un minor impatto ambientale complessivo;
 - d) nuove linee elettriche in media e bassa tensione nei fondovalle delle zone C e D da realizzarsi interrate o, se ciò determinasse un impatto ambientale maggiore, aeree; in quest'ultimo caso va adottato un cavo ecologico e vanno utilizzati, preferibilmente, pali in legno;
 - e) la sostituzione dei conduttori nudi di linee aeree esistenti con cavo ecologico;
 - f) i lavori di straordinaria manutenzione di strade e sentieri, coi relativi movimenti di terra;
 - g) i lavori, anche di sbancamento, necessari al miglioramento delle strade di servizio all'attività silvo-pastorale, compresa la costruzione ed il rifacimento dei ponti e la realizzazione di accessi a edifici rurali in zona C e D coi relativi movimenti di terra;
 - h) l'installazione, integrata agli edifici esistenti, di centrali fotovoltaiche, idroelettriche, termiche, ossia di impianti per la produzione di energia elettrica o termica inferiori ad una potenza equivalente a 30 KW, purché destinate esclusivamente all'autoconsumo, assicurando la verifica della sostenibilità degli impatti conseguenti alla loro realizzazione, in modo particolare per le aree di elevato pregio paesaggistico e naturalistico;
 - i) l'installazione di generatori eolici con potenza equivalente inferiore a 30 kW nelle sole zone C e D, purché destinati esclusivamente all'autoconsumo, assicurando la verifica della



sostenibilità degli impatti conseguenti alla loro realizzazione, in modo particolare per le aree di elevato pregio paesaggistico e naturalistico;

l) lo smantellamento degli impianti in disuso dei quali non sia prevista la riutilizzazione con il contestuale ripristino dei luoghi;

m) gli accessi agli impianti esistenti con i necessari mezzi d'opera.

3. È ammesso il pronto ripristino degli impianti esistenti in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente nonché la sostituzione, previo nulla osta dell'Ente, di impianti esistenti di cui al comma 2, lettere h) e i), purché non venga aumentata la potenza equivalente.

Art. 38 Regime delle acque e difesa del suolo

1. Sono vietate nuove opere di correzione e di regolazione dei corsi d'acqua, salvo che siano necessarie per motivi di sicurezza, previo nulla osta dell'Ente, ricorrendo prioritariamente, in tali casi, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono ammessi, previa autorizzazione dell'Ente, assicurando sempre l'adozione di soluzioni tecniche che consentano di minimizzare l'impatto ambientale:
 - a) interventi di stabilizzazione dei corsi d'acqua e dei versanti soggetti a fenomeni di dissesto, fatta salva qualunque dimostrata necessità a difesa di insediamenti, manufatti od attività economicamente e socialmente importanti, ad esclusione di quelli ricadenti in zone A. Per tali interventi deve farsi prioritariamente riferimento alle tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - b) interventi, finalizzati alla difesa idraulica, di recupero e di asporto di materiale derivante da fenomeni di trasporto in massa di detrito;
 - c) la realizzazione di scale di rimonta per i pesci di cui dotare tutti gli sbarramenti presenti lungo i corsi d'acqua.
3. Con l'esclusione delle concessioni esistenti, è vietato qualsiasi intervento che modifichi il regime naturale delle acque superficiali e sotterranee, inclusa ogni ulteriore derivazione per scopi idroelettrici ed irrigui, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
4. Sono ammessi, previo nulla osta dell'Ente, formulato sulla base di una perizia tecnico-scientifica che attesti le caratteristiche paesaggistiche, floristiche, vegetazionali e faunistiche delle zone di presa e delle aree umide ad esse collegate, che dichiarino gli effetti ambientali dell'intervento e l'impossibilità di soddisfare in altra maniera la richiesta d'acqua, gli interventi relativi a:
 - a) nuove captazioni idriche ad uso potabile, purché non riducano le portate dei corsi d'acqua oltre la misura del deflusso minimo vitale di cui al successivo comma 6;
 - b) manutenzione degli impianti idroelettrici esistenti, nel rispetto delle disposizioni e delle limitazioni dei prelievi prescritti dalle presenti norme;
 - c) modeste derivazioni idriche che l'Ente intenda destinare alle proprie finalità istituzionali, previo attento studio e successivo programma di sviluppo, senza modifica del regime delle acque.
5. Sono, altresì, ammessi previo nulla osta dell'Ente:
 - a) gli interventi di manutenzione e tutela delle sorgenti in applicazione della normativa nazionale e comunitaria;



- b) lo smaltimento compatibile dei reflui sul suolo, di malghe, rifugi e altri edifici isolati;
 - c) gli scavi per l'interramento di opere di derivazione, di acquedotti e di scarichi sul suolo.
6. Tutte le captazioni, gli emungimenti e le derivazioni d'acqua devono rispettare il deflusso minimo vitale, pari a quello definito dalla competente Autorità di bacino. L'Ente nel rilascio del nulla osta può prescrivere un incremento del rilascio per garantire particolari equilibri ecosistemici.
 7. La gestione dei bacini idrici artificiali dovrà essere condotta in modo compatibile con l'ambiente naturale nel quale sono inseriti e con la prevenzione dei rischi per la vita umana. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre il prelievo idrico non potrà essere superiore a una batimetria necessaria a prevenire rischi per la vita umana.
 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla normativa di settore vigente purché non in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 39 Taglio della vegetazione

1. Nell'ambito delle operazioni di cui al presente Regolamento, il taglio della vegetazione invadente deve essere effettuato per una larghezza da valutarsi caso per caso evitando ingiustificati allargamenti.
2. Il taglio della vegetazione invadente è consentito solo a scopo manutentivo, di protezione idrogeologica e di sicurezza stradale.

CAPO VII - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 40 Disciplina delle attività agro-pastorali

1. Sono consentite le attività agro-pastorali al di fuori delle zone A e B2, nel rispetto delle direttive e prescrizioni generali di cui al presente articolo. Il pascolo è consentito nelle aree individuate a tale scopo dall'Ente, nei limiti di carico stabiliti dall'allegato G), e previo rilascio del nulla osta da rinnovarsi ad ogni stagione monticatoria. La richiesta di nulla osta deve recare specie e numero dei capi che saranno introdotti nel Parco, gli itinerari che saranno percorsi e le aree che saranno pascolate.
2. Almeno 48 ore prima dell'immissione nel Parco, il soggetto responsabile del bestiame deve attestare anche all'Ente lo stato sanitario di tutto il bestiame da avviare al pascolo.
3. È vietato il transito delle greggi attraverso il Parco, se non per il trasferimento verso i pascoli interni all'area protetta o lungo la viabilità stradale principale.
4. La gestione degli alpeggi di proprietà pubblica è affidata, previo parere dell'Ente, a imprese o a persone fisiche di provata competenza a seguito di gara ad evidenza pubblica.
5. La monticazione con greggi ovine è consentita solo se effettuata in presenza del pastore.
6. È possibile l'uso di recinti elettrici mobili anche, previa autorizzazione dell'Ente, nelle zone B1.
7. È consentito l'impiego di cani per la custodia delle greggi nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a).
8. Tranne che nelle zone A e B2, è consentito lo sfalcio dei prati e delle aree di prateria non pascolate. Qualora lo sfalcio sia ritenuto dall'Ente necessario al mantenimento degli assetti naturalistici e/o paesaggistici del Parco, l'intervento può avvenire a cura di personale del Parco o di terzi autorizzati.




9. Allo stesso modo, nelle zone B1, C e D, su motivata richiesta degli interessati, possono essere autorizzati il miglioramento delle superfici a pascolo attraverso la pratica dello spietramento manuale e del decespugliamento e la trasemina dei prati e dei pascoli, esclusivamente con l'impiego di foraggiere autoctone di produzione locale.
10. È consentito, nelle zone B1, C e D, lo spargimento di concime organico e/o biologico certificato sulle superfici a prato.
11. L'Ente può disporre limitazioni a tale attività allo scopo di evitare l'iperconcimazione e la possibile perdita di biodiversità.
12. È sempre vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti di sintesi in agricoltura, salvo apposite deroghe autorizzate dall'Ente Parco.

Art. 41 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Nei boschi del Parco sono consentite le utilizzazioni forestali previste dai vigenti Piani di riordino e Piani di riassetto forestale nel rispetto delle direttive e prescrizioni generali di cui al presente articolo, nonché degli obiettivi, dei criteri e delle indicazioni operative per la gestione sostenibile dei boschi del Parco e ferme restando le disposizioni del Piano di riordino forestale del Parco, parte integrante del Piano per il Parco.
2. Le utilizzazioni forestali sono comunque vietate nelle zone A e B2.
3. Su qualsiasi operazione selvicolturale l'Ente esercita un controllo preventivo in base alla zonizzazione del Parco, alla superficie interessata dal taglio ed alla quantità di legname da prelevare, come segue:
 - a) in zone C e D, per legname da ardere per uso familiare fino a 150 quintali e superfici complessive d'intervento inferiori a 2,5 ettari, nei boschi cedui, o per altre utilizzazioni fino a 20 metri cubi lordi, nei boschi d'alto fusto, è necessario presentare comunicazione di richiesta di taglio direttamente alle Stazioni del Reparto CC PNDB almeno 10 giorni prima l'inizio delle operazioni; in tali casi lo stesso Reparto CC PNDB può espletare un sopralluogo di controllo;
 - b) nelle zone C e D, per quantità di legname superiori a 150 quintali e superfici complessive d'intervento inferiori a 2,5 ettari, nei boschi cedui, e quantità comprese tra 20 e 100 metri cubi lordi, nei boschi d'alto fusto, è necessario presentare richiesta di nulla osta all'Ente il cui eventuale rilascio è possibile solo previo sopralluogo, con stesura di un foglio notizie, da parte del Reparto CC PNDB;
 - c) nelle zone C e D, per superfici complessive d'intervento superiori a 2,5 ettari, nei boschi cedui, e quantità di legname superiore a 100 metri cubi lordi, nei boschi d'alto fusto, è necessario presentare richiesta di nulla osta all'Ente il cui eventuale rilascio è possibile solo previo sopralluogo congiunto tra Reparto CC PNDB, personale dell'Ente e professionista, con stesura di un foglio notizie, da parte del Reparto CC PNDB e stesura di un progetto di taglio da parte di un professionista abilitato;
 - d) nelle zone B1, sia nei boschi cedui che in quelli d'alto fusto, è sempre necessario presentare richiesta di nulla osta all'Ente il cui eventuale rilascio è possibile solo previo sopralluogo congiunto tra Reparto CC PNDB, personale dell'Ente e professionista, con stesura di un foglio notizie, da parte del Reparto CC PNDB e stesura di un progetto di taglio da parte di un professionista abilitato o dello stesso Reparto CC PNDB se <100mc per l'altofusto o 2,5 ettari nel ceduo, salvo quanto previsto al comma 10.



4. Nelle operazioni di taglio:
 - a) è sempre vietato il taglio a raso;
 - b) vanno preservati gli elementi puntuali e i lembi di bosco che abbiano particolare interesse paesaggistico (grandi alberi) o faunistico (siti di nidificazione, arene di canto e siti riproduttivi dei tetraonidi, ...);
 - c) i soggetti più maestosi devono essere preservati assicurando la densità prescritta in sede di rilascio del nulla osta nel limite di 3-10 per ettaro;
 - d) lungo le strade e i sentieri principali, nei pressi delle aree attrezzate e comunque nei luoghi di maggior frequentazione turistica, vanno rilasciati i soggetti di maggior diametro, salvo che i medesimi non costituiscano pericolo per la pubblica incolumità; ramaglia e residui della lavorazione devono essere accatastati e sistemati in luogo idoneo se non recuperati per la biomassa;
 - e) nel caso dei cedui, le matricine vanno rilasciate per almeno due turni;
 - f) nell'ambito delle matricine, vanno favorite anche le specie minoritarie e di maggior interesse ambientale;
 - g) le matricine, durante le operazioni di assegno, devono essere segnate;
 - h) vanno considerate come piante d'alto fusto anche le matricine invecchiate di età superiore al doppio del turno consuetudinario.
5. Chiunque intenda effettuare utilizzazioni boschive nel Parco sotto le soglie di cui al comma 3, lettera c) può facoltativamente avvalersi dell'apporto tecnico del Reparto CC PNDB
6. Alla redazione dei verbali di assegno ed alle operazioni di martellata, obbligatorie preventivamente al taglio nei casi di cui al comma 3, lettere b), c) e d), provvede il libero professionista o il Reparto CC PNDB. Dette attività devono essere svolte prima del taglio.
7. Il termine di validità del nulla osta al taglio è di due anni prorogabile di un anno su richiesta dell'interessato.
8. Il controllo delle operazioni di taglio in corso d'opera è affidato al Reparto CC PNDB al quale è obbligatorio comunicare preventivamente, salvo i casi di cui al comma 3, lettera a), la data di inizio dei lavori.
9. In tutto il Parco, anche in deroga al comma 2, sono fatti salvi eventuali tagli straordinari autorizzati dall'Ente per infestazioni parassitarie o fitopatie che possano mettere in pericolo l'equilibrio dei sistemi forestali o per necessità di sicurezza.
10. È consentito il taglio di piante, nel limite di cui al comma 3, lettera a), per l'approvvigionamento di legname in loco, anche all'interno delle zone B1, sia per la costruzione di piccole opere per manutenzione della rete sentieristica, staccionate e simili, sia per l'uso nei rifugi alpini e nelle malghe attive, previo sopralluogo da parte del Reparto CC PNDB e relativo assegno secondo le modalità previste.
11. Nei boschi in cui sono consentite le operazioni selvicolturali è consentito il recupero di alberi schiantati, anche al di fuori delle scadenze degli ordinari interventi.
12. Tutti i verbali di assegno devono pervenire all'Ente per la tenuta di una statistica sulle produzioni legnose.
13. La modulistica relativa alle operazioni di cui al presente articolo è approvata dal Direttore e resa disponibile presso i comandi stazione del Reparto CC PNDB



14. L'Ente può intervenire sulle utilizzazioni in corso ai sensi dell'articolo 4, comma 10.

Art. 42 Attività artigianali, commerciali e di servizio

1. All'insieme dei quindici Comuni del Parco, proposti alla Provincia di Belluno quale ambito intercomunale a prevalente economia turistica, è riconosciuta la qualifica di Comuni a prevalente economia turistica ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni della legge regionale vigente in materia di concessione di deroghe agli orari degli esercizi commerciali.
2. È consentito l'esercizio di nuove attività artigianali, commerciali e di servizio compatibili con le finalità istituzionali del Parco.
3. I soggetti che intendano avviare nuove attività artigianali, commerciali e di servizio nel Parco si impegnano a destinare almeno il 15% dell'investimento economico per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale (contenimento dei consumi idrici ed energetici, produzione di energia da fonti rinnovabili, raccolta ed uso di acqua piovana, riduzione della produzione di rifiuti ed acque reflue, contenimento delle emissioni sonore e luminose, e similari) e/o qualunque obiettivo che soddisfi i requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità sottesi al marchio del Parco denominato "Carta Qualità", di cui al successivo art. 46.

Art.43 Attività di volontariato e a favore dell'occupazione giovanile

1. Associazioni, comunità terapeutiche o corpi di servizio civile possono svolgere, con operatori volontari e/o professionali, attività che rispondano alle finalità istituzionali del Parco.
2. Gli interventi di cui al comma precedente possono essere promossi dall'Ente ed affidati a soggetti, pubblici o privati, che operano autonomamente oppure attivati e gestiti in modo autonomo direttamente dalle organizzazioni del volontariato. In quest'ultimo caso, è fatto obbligo di comunicare preventivamente all'Ente localizzazione, durata e modalità delle attività secondo le disposizioni di cui al successivo titolo V "rilascio di nulla osta e autorizzazioni".
3. È, altresì, possibile sia da parte dell'Ente che di soggetti pubblici o privati attivare iniziative che favoriscano l'occupazione giovanile.
4. L'Ente stipula accordi quadro di validità anche pluriennale con le organizzazioni che operano nei settori del volontariato e dell'occupazione giovanile per definire ed organizzare gli ambiti d'intervento. Gli accordi quadro definiscono, tra l'altro, localizzazione, durata e modalità delle attività. I soggetti di cui al presente comma sono coinvolti prioritariamente nell'attuazione delle iniziative programmate.
5. Le attività sono svolte previa verifica del possesso delle necessarie competenze tecniche dei soggetti che realizzano le iniziative e sotto il controllo del personale dell'Ente medesimo o del Reparto CC PNDB.
6. Le iniziative il cui carattere prevalente è quello della manifestazione rientrano nella disciplina di cui all'articolo 29.

Art. 44 Riprese fotografiche e cinematografiche


1. Il presente articolo disciplina le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate nel territorio e nelle strutture del Parco e le richieste di utilizzazione di materiale video e fotografico di proprietà degli archivi del Parco.
2. Sono libere e gratuite le riprese foto-video effettuate ai soli fini personali e dilettantistici e quelle effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca. Questa tipologia di riprese, che devono in ogni



caso essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti del Parco senza arrecare disturbo alle specie animali e senza danneggiare il patrimonio naturale ed ambientale, non necessitano di preventiva autorizzazione.

3. Chi intende effettuare riprese o foto con finalità commerciali all'interno del territorio e delle strutture del Parco deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese. L'Ente si riserva il diritto di indicare di volta in volta, nell'autorizzazione, eventuali prescrizioni che evitino la ripresa e l'uso di immagini che possano essere in contrasto con le finalità dell'Ente stesso.
4. Chi intende utilizzare immagini o video di proprietà dell'archivio dell'Ente deve presentare apposita richiesta.
5. Le autorizzazioni vengono rilasciate dal Direttore, fatte salve le primarie esigenze di compatibilità con le finalità del Parco, subordinatamente al pagamento di un diritto a favore dell'Ente quantificato come segue:
 - per riprese fotografiche € 500,00 al giorno per ogni giorno di ripresa;
 - per riprese video e cinematografiche € 1.300,00 per ogni giorno di ripresa.
6. Qualora si renda necessario, al fine delle riprese, effettuare sopralluoghi in aree o edifici chiusi al pubblico o sia comunque richiesta l'assistenza di personale dell'Ente, è prevista la corresponsione di una quota oraria di € 25,00, in aggiunta alle quote di cui al punto precedente.
7. L'utilizzo di foto di proprietà dell'archivio dell'Ente è soggetto al pagamento di diritti secondo quanto segue:
 - quotidiani e periodici € 65,00 per ogni utilizzazione della singola foto;
 - libri, con esclusione di pubblicazioni scientifiche, € 75,00 per ogni utilizzazione della singola foto;
 - riviste a tiratura locale: € 50,00 per ogni utilizzazione della singola foto;
 - spot pubblicitari, programmi televisivi, sigle programmi e simili € 1.000,00 per ogni singola foto;
 - CD, DVD e pagine internet € 100,00 per ogni singola foto;
 - cataloghi, depliant, arredamenti stand e uffici, poster, calendari, locandine, mostre fotografiche culturali e scientifiche, volantini, biglietti augurali e cartoline, copertine CD e DVD: € 200,00 per ogni utilizzazione della singola foto;
8. L'utilizzo di video di proprietà dell'archivio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi è soggetto al pagamento di diritti secondo quanto segue:
 - video destinato al cinema: da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di video fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo;
 - video destinato a prodotti televisivi e multimediali da € 100,00 a € 500,00 per ogni minuto di ripresa fino a 20 minuti e € 50,00 per ogni minuto successivo;
 - video destinato alla produzione di spot pubblicitari da € 50,00 a € 100,00 per ogni secondo di durata.

Il pagamento dei diritti alla Società Italiana Autori ed Editori, qualora dovuti, sono a carico dell'utilizzatore.
9. Sono escluse dall'applicazione del pagamento dei diritti di cui al presente regolamento le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all'interno del territorio del Parco, in particolare




quelle volte a promuovere i prodotti ed i servizi tipici del Parco. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti a prodotti e servizi per i quali è concesso l'uso dei marchi e del logo del Parco. Questa tipologia di riprese è comunque subordinata all'approvazione della richiesta, formulata secondo le modalità di cui al precedente comma 3, da parte dell'Ente.

10. L'Ente può applicare una riduzione fino al 20% dei diritti qualora:
 - sul materiale derivante da riprese effettuate nel territorio e nelle strutture del Parco venga riportata la dicitura "Riprese effettuate nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" e il logo del Parco;
 - sul materiale fotografico e video proveniente dagli Archivi del Parco vengano riportati, per ogni foto e video, la dicitura Archivio P.N.D.B. e l'autore.
11. Chiunque effettui riprese, anche a titolo non oneroso, autorizzate ai sensi del presente articolo è tenuto a consegnare al Parco copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o dell'altro materiale realizzato.
12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di una cauzione, pari al 30% dei diritti preventivati.
13. Il saldo sarà fatturato dall'Ente terminate le riprese ed il pagamento dovrà pervenire entro 30 giorni fine mese data fattura.
14. In caso di riprese non autorizzate o esposizione, riproduzione e vendita del relativo materiale si applicano le sanzioni amministrative previste dal 2° comma dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

CAPO VIII - ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA, STUDIO E DIDATTICA

Art. 45 Disciplina dell'attività di ricerca scientifica, studio e didattica

1. Qualsiasi attività di ricerca scientifica, studio e didattica è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ente, di cui al successivo titolo V "rilascio di nulla osta e autorizzazioni".
2. Qualora le ricerche e gli studi comportino spese per l'Ente e comunque il coinvolgimento nell'organizzazione, verrà stipulata una apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo che, tenendo conto della rilevanza dell'attività scientifica o didattica da porre in essere, preveda gli specifici impegni delle parti contraenti.
3. I prelievi di campioni devono essere limitati a quanto strettamente necessario. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui è stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione alla raccolta. In particolare è tassativamente vietata la loro vendita o cessione ancorché gratuita o per scambio o per qualsiasi altro motivo. I campioni destinati ad uso diverso da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
4. Nei campionamenti faunistici devono venire utilizzati metodi tali da non compromettere la vitalità degli esemplari catturati e si dovrà provvedere con massima cautela e rapidità alla loro reimmissione in natura dopo l'effettuazione dei rilevamenti, con eccezione della ricerca sugli invertebrati.



5. L'Ente può, in qualunque momento e per motivate ragioni, o in caso di necessità legate alla gestione e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni alle attività da autorizzare o già programmate.
6. I ricercatori e gli studiosi dovranno consegnare all'Ente i risultati integrali delle proprie ricerche; ogni pubblicazione scientifica dei dati rilevati, previa autorizzazione dell'Ente deve citare la collaborazione dell'Ente medesimo.

CAPO IX - VALORIZZAZIONE DELLE ESPRESSIONI DELL'IDENTITÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI

Art. 46 Marchio del Parco "Carta Qualità"

1. Attraverso l'uso del proprio logo e del proprio marchio di qualità denominato "Carta Qualità", il Parco valorizza prodotti e servizi locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità e che soddisfino le finalità del Parco nei settori dell'agroalimentare, dell'artigianato, turistico- ricettivo e dei servizi.
2. L'Ente può concedere, ai sensi della legge n. 394/91 ed a richiesta degli interessati, l'uso del proprio logo e del proprio marchio "Carta Qualità" a operatori e strutture delle attività economiche di cui al comma precedente ed ai prodotti da esse eventualmente derivanti attraverso la stipula di specifici disciplinari.
3. All'istruttoria delle richieste di concessione d'uso del logo e del marchio del Parco provvede un apposito Comitato di valutazione composto dal Direttore e da almeno due tecnici appartenenti alla struttura dell'Ente. Sulle richieste così istruite delibera il Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità sono valutate e definite le richieste di rinnovo, nonché gli elementi emersi per l'emanazione di eventuali atti di revoca della concessione d'uso.
4. Il marchio è assegnato sulla base delle procedure tecniche definite nell'ambito del sistema di gestione della qualità dell'Ente Parco.
5. Il marchio può essere utilizzato unicamente per i prodotti o servizi per i quali ne è stato autorizzato l'uso ed esclusivamente nella forma grafica stabilita dall'Ente.
6. I soggetti autorizzati all'uso del marchio sono inseriti nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco nei modi e nelle forme, eventualmente differenziati per settore d'attività, che l'Ente riterrà opportuni.
7. Sono fatti salvi gli atti già emanati dall'Ente e vigenti all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento relativi all'approvazione ed applicazione del marchio "Carta Qualità".
8. L'Ente persegue a norma di legge ogni uso non autorizzato, abuso od uso improprio del logo dell'Ente e del marchio "Carta Qualità" del Parco.

Art. 47 Feste e sagre popolari tradizionali

1. Feste e sagre popolari tradizionali si svolgono, nel Parco, secondo quanto disciplinato nel Capo V – Esercizio di attività ludico-ricreative ed educative del presente Titolo.




TITOLO IV - MISURE DI INCENTIVAZIONE**CAPO X – DISCIPLINA GENERALE**Art. 48 Finalità

1. Il presente capo disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge n. 241/90, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e del patrocinio da parte del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
2. I contributi ed il patrocinio possono essere concessi per iniziative, manifestazioni, eventi, interventi e opere, attività e progetti in linea con le finalità, gli scopi e gli interessi del Parco e che si svolgano all'interno del territorio del Parco o principalmente nel territorio dei quindici Comuni del Parco stesso (Belluno, Feltre, Santa Giustina, Sedico, Ponte nelle Alpi, Longarone, Cesiomaggiore, Pedavena, Val di Zoldo, Sovramonte, Rivamonte Agordino, Sospirolo, San Gregorio nelle Alpi, Gosaldo, La Valle Agordina) diretti a realizzare:
 - a) il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale - storico – artistico e culturale del Parco;
 - b) la promozione di eventi e manifestazioni che valorizzino l'immagine e l'identità del Parco;
 - c) la valorizzazione e la promozione degli usi, costumi e delle attività tradizionali delle comunità locali;
 - d) la promozione di attività di animazione socio - culturale, di educazione ambientale di tutela dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici del Parco;
 - e) la promozione di attività di ricreazione, di impiego del tempo libero e di attività sportive ecocompatibili che favoriscono la fruizione del Parco;
 - f) la promozione di attività agro-silvo-pastorali tipiche e tradizionali del territorio e lo sviluppo delle produzioni biologiche.
3. In via eccezionale essi possono essere concessi anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio del Parco e dei quindici Comuni, purché di diretto e stretto interesse per le finalità del Parco stesso.
4. In ogni caso l'emblema ed il nome "Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" così come tutte le espressioni da esso derivate sono di proprietà esclusiva del Parco ed è vietato il loro uso senza la preventiva autorizzazione.
5. Agli Enti della Comunità del Parco può essere concesso l'utilizzo del logo del Parco per le attività istituzionali (carta intestata, sito web ...) previa presentazione di richiesta scritta all'Ente Parco.
6. Le risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al presente regolamento saranno determinate annualmente nel bilancio di previsione dell'Ente Parco.

Art. 49 - Beneficiari

1. Il patrocinio e il contributo del Parco possono essere concessi a favore di:
 - a) Organismi di volontariato;
 - b) Enti locali;
 - c) Istituzioni scolastiche e altri enti pubblici;
 - d) Associazioni sportive;



- e) Ogni altra forma associativa, non a scopo di lucro, dal cui statuto emerga il perseguimento di finalità di pubblica utilità;
 - f) Persone fisiche;
 - g) Persone giuridiche (società, cooperative, ...).
2. I soggetti che ricevono un contributo o il patrocinio dell'Ente sono tenuti a darne adeguata pubblicità.
 3. Non sono concessi contributi per la realizzazione di opere ed interventi ad esclusivo beneficio di proprietà private.

Art. 50 - Esclusioni

1. Non sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente Regolamento, le istanze presentate da:
 - a) membri o coniugi, parenti e affini entro il secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei membri della Comunità del Parco e della Giunta Esecutiva, dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato e del Direttore;
 - b) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano compiuto violazione, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano commesso reati contro l'ambiente;
 - d) imprese individuali, società, associazioni, enti pubblici o privati, istituti, fondazioni, enti locali, associazioni di ogni genere o tipo, i cui titolari, rappresentanti legali, amministratori, responsabili, membri di consigli direttivi e degli altri organi sociali previsti dalla particolare tipologia di associazione, siano i soggetti indicati al punto a), al punto b) e al punto c) del presente comma.

CAPO XI - MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO O DI CONTRIBUTI

Art. 51 - Patrocinio

1. La concessione del patrocinio autorizza il beneficiario all'utilizzo dell'emblema del Parco nonché della dicitura "con il patrocinio del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi" in ogni atto o documento inerente l'iniziativa patrocinata ma non comporta, di per sé, l'attribuzione anche di benefici finanziari. In sostanza consiste nel riconoscimento, da parte dell'Ente, di iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico e promozionale, alle quali l'Ente partecipa con il proprio nome e/o emblema a titolo gratuito.
2. Le richieste di patrocinio vanno indirizzate al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi utilizzando l'allegato H) al presente regolamento che, debitamente compilato, può essere consegnato a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente oppure inviato per posta o tramite PEC.
3. Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'Ente Parco entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta previa verifica della conformità della richiesta alle disposizioni di cui al presente regolamento.



4. L'utilizzo del logo del Parco autorizzato dall'Ente con le modalità di cui al presente articolo deve rispettare le prescrizioni di cui all'allegato I).

Art. 52 - Contributi


1. Rientrano nella tipologia dei contributi gli interventi finanziari a fondo perduto erogati dall'Ente a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 49 per lo svolgimento di iniziative/manifestazioni/attività/interventi compatibili con le finalità del Parco, come previste nel Piano del Parco e nel Piano Pluriennale Economico Sociale e nel rispetto delle previsioni di tutela e regolamentari, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali l'Ente assume una parte dell'onere complessivo che non può superare il 70% della spesa totale e comunque fino ad un massimo di € 7.000, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 53; si tratta di iniziative finalizzate alla promozione culturale, sociale, economica del territorio (attraverso ad esempio l'organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, seminari ...) o comunque progetti, azioni ed interventi di interesse pubblico che rispecchiano le linee programmatiche del Parco di cui all'articolo 48, comma 2, e per i quali il richiedente si fa comunque carico di una quota finanziaria.
2. L'Ente può contribuire alle attività svolte dai predetti soggetti anche mediante la concessione dell'uso di beni e strumenti di proprietà del Parco o mediante la concessione di servizi attraverso il personale e i mezzi dell'Ente in forma gratuita.
3. Ai fini dell'assegnazione dei suddetti contributi, annualmente il Consiglio Direttivo dell'Ente, con l'approvazione del bilancio di previsione, definisce le risorse da destinare a tal fine e l'Ente promuove, mediante pubblico avviso, la partecipazione dei soggetti interessati predeterminandone i criteri e le modalità in attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo e dandone adeguata pubblicità.

Art. 53 – Contributi riservati a Comuni e Unioni Montane

1. Il 20% delle risorse stanziare annualmente a bilancio per l'erogazione di contributi sono assegnate direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ente, previa adozione di un provvedimento motivato, per iniziative/manifestazioni/attività/interventi particolarmente significativi e compatibili con le finalità dell'Ente, così come riportate all'articolo 48, comma 2, del presente Regolamento, a favore dei Comuni e/o delle Unioni Montane presenti nel territorio del Parco.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del Comune o dell'Unione Montana richiedente, vanno presentate all'Ente e devono essere corredate dalla documentazione prevista alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 54 del presente regolamento.
3. I predetti contributi possono coprire anche tutto il costo dell'iniziativa e/o intervento sino ad un importo massimo di € 1.500,00 e sino all'esaurimento delle risorse a tal fine stanziare.

Art. 54 – Domande di contributo


1. Le domande per i contributi di cui agli articoli 52 e 53 sono presentate entro le tempistiche indicate in apposito avviso pubblicato dall'Ente su indicazione del Consiglio Direttivo, nel quale sono definiti, con riferimento ai criteri di cui all'art. 55, comma 3, le procedure, i criteri utilizzati per la valutazione delle richieste con i relativi punteggi e per la definizione della relativa graduatoria.



2. Le richieste di contributo vanno indirizzate all'Ente utilizzando l'allegato H) al presente Regolamento e possono essere presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente oppure inviate per posta o tramite PEC unitamente alla seguente documentazione:
 - a) una relazione dell'iniziativa/manifestazioni/attività/interventi per cui si chiede il beneficio con indicazione delle finalità perseguite e delle modalità di realizzazione;
 - b) il piano di finanziamento con indicazione di tutte le eventuali entrate e delle spese per la realizzazione dell'iniziativa/manifestazioni/attività/interventi;
 - c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;
 - d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione/Ente/Istituto o altro e, se prevista, l'iscrizione alla Camera di Commercio.
3. Resta salva la possibilità per l'Ente di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria e la conclusione del procedimento.
4. I richiedenti devono autocertificare nelle proprie istanze, pena di irricevibilità delle stesse:
 - a) di non perseguire finalità lucrative;
 - b) se tenuti, di avere il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi statutari competenti;
 - c) di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 394/1991 o per aver commesso reati contro l'ambiente.
5. La concessione del contributo vincola il beneficiario a dare evidenza in modo adeguato che le attività, le iniziative, le manifestazioni o il progetto sono stati realizzati con il contributo dell'Ente

Art. 55 - Istruttoria delle domande di contributo

1. Una commissione presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e da due dipendenti dell'Ente individuati dal Direttore, nel rispetto del principio di rotazione, esamina le domande pervenute accertando, innanzitutto, che le stesse siano conformi alle disposizioni di cui al presente regolamento e siano corredate della documentazione prevista.
2. La commissione, entro 30 giorni dalla nomina, procede ad assegnare i punteggi secondo i criteri elencati al successivo comma 3 e a redigere apposita graduatoria. Di tutte le operazioni svolte dalla commissione dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Per la valutazione delle richieste e la definizione della graduatoria vengono adottati i seguenti criteri:
 - a) rispondenza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi alle finalità del Parco;
 - b) incidenza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi sul territorio del Parco;
 - c) rilevanza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi al fine della salvaguardia e della conservazione dei valori dell'ambiente naturale;
 - d) rilevanza dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi ai fini della promozione, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale - storico - culturale - archeologico - antropologico e delle realtà socio economiche presenti sul territorio;
 - e) valutazione tecnico economica dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi;
 - f) livello di promozione dell'immagine e del logo del Parco;



- g) livello di interesse dell'iniziativa (internazionale, nazionale, regionale, provinciale, locale).
4. Con apposito provvedimento dirigenziale si procede all'approvazione della graduatoria, che deve essere comunicata entro i 15 giorni successivi al Collegio dei Revisori, e all'assegnazione dei contributi secondo quanto previsto nell'avviso di cui all'articolo 54.
5. Nella comunicazione di avvenuta concessione del contributo l'Ente si riserva la facoltà di individuare eventuali prescrizioni.

Art. 56 – Erogazione, controlli e decadenza

1. I contributi sono erogati a consuntivo previa presentazione da parte dei beneficiari, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa/manifestazioni/attività/interventi, pena la revoca del contributo concesso, di:

- a) un rendiconto analitico contenente l'indicazione dei documenti contabili attestanti le spese sostenute relativamente all'iniziativa/manifestazioni/attività/interventi per i quali il contributo è stato concesso;
- b) una relazione illustrativa dell'iniziativa/manifestazione/attività/interventi che evidenzi i risultati raggiunti e la rispondenza di quanto programmato a quanto realizzato.

2. Nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità delle dichiarazioni in essa contenute, è disposta la revoca del contributo concesso.

3. I soggetti beneficiari decadono dal diritto di ottenere il contributo o finanziamento qualora:

- a) non siano realizzati l'iniziativa/manifestazione/attività/interventi per cui è stato concesso il beneficio economico;
- b) l'iniziativa/manifestazione/attività/interventi siano stati realizzati ma con un programma e/o modalità diversi da quanto indicato in fase di presentazione della domanda e non prontamente comunicato e condiviso dall'Ente;
- c) non venga presentata entro i termini previsti la documentazione richiesta.


4. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli sui rendiconti e le relazioni presentati anche chiedendo l'esibizione dei documenti contabili attestanti le spese effettivamente sostenute dai beneficiari debitamente quietanzati.

TITOLO V - RILASCIO DI NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

CAPO XII - DISCIPLINA GENERALE

Art. 57 Finalità

1. Il Nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano, delle relative N.T.A. e del Regolamento e ogni intervento, impianto o opera previsti nel Parco e per i quali è prescritto titolo abilitativo, nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'autorizzazione è atto relativo a procedura di competenza esclusiva dell'Ente e consente l'esercizio di attività e manifestazioni, comunque compatibili con le norme vigenti e con le finalità istitutive del Parco.



Art. 58 Presentazione delle domande

1. Le richieste di nulla osta od autorizzazione previste dal Regolamento, devono essere indirizzate all'Ente presso la sua sede amministrativa, a cura delle Autorità preposte al rilascio dell'atto autorizzativo cui si riferisce la domanda e corredate dall'esito dell'istruttoria di competenza o, negli altri casi, direttamente a cura dello stesso soggetto interessato.
2. Le domande devono pervenire complete della documentazione prevista così come indicato dalla direzione dell'Ente.
3. In caso di documentazione incompleta, si applica quanto previsto all'articolo 60, comma 3.

Art. 59 Organo preposto al rilascio


1. Nulla osta e autorizzazioni sono rilasciati dal Direttore, previa istruttoria dell'Ufficio preposto dell'Ente.
2. Ogni autorizzazione è resa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 60 Termini per il rilascio

1. Il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Tale termine può essere rinviato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato.
2. L'autorizzazione è resa entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Tale termine può essere rinviato, per una sola volta, di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende negata.
3. In caso di documentazione incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente. L'interessato può produrre quanto mancante entro 30 giorni dalla ricezione dell'invito a provvedere formulato dall'Ente. Fino al ricevimento dei documenti mancanti è sospesa la decorrenza dei termini di cui ai commi precedenti.

Art. 61 Comunicazione del rilascio o del diniego e rinnovo dell'atto

1. L'atto di conclusione del procedimento, di consenso ad effettuare l'iniziativa o di diniego, deve essere comunicato con immediatezza al soggetto richiedente e, nei casi di nulla osta, all'Amministrazione che ha inoltrato la richiesta; quest'ultima provvederà all'affissione presso il proprio Albo Pretorio.
2. L'Ente provvede all'affissione al proprio Albo degli atti di consenso e di diniego rilasciati, nonché di quelli determinatisi per decorrenza del termine. L'affissione ha la durata minima di sette giorni.
3. È sempre escluso il tacito rinnovo dell'atto di consenso.
4. Per ogni eventuale procedimento di diniego si applica quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.



Art. 62 Titolarità

1. Qualsiasi atto di consenso rilasciato dall'Ente è nominativo e può riportare anche il nome di più di un soggetto in relazione alla medesima attività da espletare. Il titolare deve averlo sempre con sé e deve presentarlo, unitamente ad un documento personale di riconoscimento, al personale di sorveglianza ogni qual volta questo ne faccia richiesta.

TITOLO VI – INDENNIZZI PER I DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

Art. 63 Riconoscimento degli indennizzi

1. L'Ente indennizza i danni accertati ed irreversibili causati dalla fauna selvatica a produzioni agricole, pascoli, prati-pascoli, colture arboree da frutto o da legno, purché non in stato di abbandono, produzioni orticole, patrimonio zootecnico (morte o ferite gravi) e ai manufatti inerenti.
2. Non sono indennizzabili i danni causati da animali predatori al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:
 - a) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere alla redazione del verbale di accertamento danni.
 - b) bestiame pascolante abusivamente o comunque non in osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti. L'indennizzo non è riconosciuto se l'allevatore non provvede alla custodia e sorveglianza delle greggi, anche con l'ausilio di cani da guardiania, o di altri mezzi di dissuasione.
3. L'Ente si riserva la facoltà di disporre delle colture e dei prodotti danneggiati anche per un eventuale loro impiego per campagne alimentari a favore della fauna protetta.

Art. 64 Denuncia del danno

1. La segnalazione del danno (anche via fax o via e-mail) deve essere effettuata dall'avente titolo (possessore, proprietario, enfiteuta, conduttore del fondo) presso il Comando Stazione del Reparto CC PNDB territorialmente competente o la sede dell'Ente, entro 48 ore successive al verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso.
2. La denuncia e la richiesta di indennizzo deve essere effettuata dal danneggiato compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ente in tutte le sue parti e sottoscrivendolo nelle forme di legge. Nel modulo, in particolare, devono essere chiaramente indicati i danni subiti, nonché i riferimenti per l'esatta ubicazione degli stessi, anche allegando stralci cartografici e/o documenti fotografici.
3. Nella denuncia il danneggiato deve altresì attestare che per il medesimo danno non ha avanzato o non intende avanzare analogha richiesta di indennizzo ad altre Pubbliche Amministrazioni o società di assicurazione essendo esclusa la possibilità di cumulare i risarcimenti. Nel caso in cui il richiedente abbia diritto ad un eventuale risarcimento da parte di terzi del danno subito, l'Ente sospende la liquidazione fino alla definizione del sinistro e, solo successivamente a tale definizione, può concorrere al risarcimento oltre l'ammontare liquidato da terzi e fino al 100% del danno subito.
4. In ordine ai dati esposti nella richiesta di indennizzo, l'ufficio incaricato dell'accertamento del danno può acquisire notizie e documentazione in qualsiasi fase del procedimento di accertamento e valutazione del danno, anche con richiesta da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al danneggiato il quale deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa corrispondenza. In caso di inottemperanza, la domanda è respinta, salvo che per giustificato motivo. Dalla data della richiesta di cui al presente comma fino al ricevimento della documentazione, si sospende il decorso del termine di cui all'articolo 68, comma 1.



5. In caso di danni alle colture il danneggiato, pena l'esclusione dall'indennizzo, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata almeno per i primi quindici giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.
6. In caso di danni al patrimonio zootecnico il danneggiato, pena l'esclusione dall'indennizzo, deve astenersi dal procedere allo spostamento dei resti animali precedentemente all'accertamento del danno.
7. Le denunce difformi dalla procedura sopra descritta o presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento del risarcimento.

Art. 65 Accertamento del danno

1. Il danno viene accertato dal personale del Reparto CC PNDB mediante sopralluogo concordato preventivamente con il richiedente.
2. Il sopralluogo deve avvenire entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'evento dannoso e, se effettuato oltre detto termine, comunque in tempo utile alla determinazione dell'entità del danno; deve svolgersi alla presenza e in contraddittorio con il richiedente e deve condurre ad una quantificazione sommaria del danno.
3. Della fase di accertamento il Reparto CC PNDB redige verbale utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, recante tra le altre informazioni le notizie relative al sopralluogo e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, indicazioni per l'adozione di idonee misure per prevenire la ripetizione del danno.
4. Eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportate nel verbale di accertamento.
5. Il danneggiato sottoscrive il verbale di accertamento ricevendone copia.
6. Il verbale di accertamento viene redatto anche in caso di insussistenza del danno.

Art. 66 Valutazione del danno

1. La valutazione del danno deve essere eseguita dal Reparto CC PNDB in collaborazione con il Personale dell'Ente. La relativa perizia è trasmessa all'Ente, congiuntamente all'intera documentazione concernente il procedimento in questione, entro 20 giorni dalla data del sopralluogo.
2. I danni alle colture e alla zootecnia sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative o sulla base di valori fissati dai vigenti prezzari.

Art. 67 Misura dell'indennizzo

1. L'Ente si riserva la facoltà di determinare l'entità dell'indennizzo anche fino al 100% del valore complessivo del danno, quale risulta in base alla perizia redatta dal Reparto CC PNDB, tenendo conto del disposto dell'articolo 65, comma 3.
2. Proposta formale di indennizzo e perizia di stima del danno sono notificati all'interessato da parte dell'Ente.
3. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo, l'Ente adotta il provvedimento di liquidazione del risarcimento. Quest'ultimo è emanato soltanto se l'avente diritto fa espressa rinuncia a qualsiasi azione successiva di rivalsa.
4. Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo può presentare all'Ente una controperizia redatta da un professionista da lui incaricato, entro 15



giorni dalla notifica della proposta di indennizzo. In questa ipotesi, la Direzione dell'Ente compie l'istruttoria sulla controperizia entro 15 giorni per le successive determinazioni di competenza.

5. Nel caso il danneggiato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo e non presenti una stima alternativa del danno entro il termine indicato al comma precedente, si dà luogo alla liquidazione dell'indennizzo sulla base della perizia del Reparto CC PNDB.

Art. 68 Liquidazione

1. L'Ente liquida l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dalla denuncia dell'evento dannoso.
2. Nel caso in cui l'interessato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo, il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso fino al ricevimento della controperizia di cui all'articolo 67, comma 4, salvo il caso di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 69 Misure di prevenzione

1. In sede di liquidazione del danno all'interessato, l'Ente può dare prescrizioni in materia di azioni di prevenzione volte ad eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità delle colture e del patrimonio zootecnico rispetto alla fauna selvatica. Il mancato adeguamento a tali eventuali prescrizioni comporta l'automatica inammissibilità ad ottenere ogni ulteriore futuro indennizzo.
2. Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio, l'Ente può finanziare, fino al 100% del relativo ammontare, le spese per la realizzazione delle azioni di prevenzione volte ad eliminare o ridurre le condizioni di vulnerabilità delle colture e del patrimonio zootecnico rispetto alla fauna selvatica (es. recinzioni, reti elettrificate, manicotti di protezione piantine, ecc.). La loro realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato una volta che il contributo richiesto sia stato accordato. L'Ente può realizzare e/o fornire direttamente strutture o strumenti idonei allo scopo.
3. La realizzazione delle azioni di prevenzione previste comporta la non ammissibilità di ulteriori richieste di indennizzi per le colture e/o per il bestiame tutelati dalle stesse, salva la facoltà per l'Ente di valutare l'effettiva inefficacia delle misure adottate.
4. La mancata realizzazione delle azioni di prevenzione, nei termini eventualmente prescritti dall'Ente, esclude la possibilità di indennizzare successivi danni causati dalla fauna selvatica.


Art. 70 Previsione di bilancio

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Titolo si fa fronte con appositi capitoli del bilancio dell'Ente, la cui dotazione è adeguata al prevedibile fabbisogno.

TITOLO VII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 71 Disciplina generale

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 394/91, per la violazione



alle disposizioni emanate dagli organismi di gestione dell'area naturale protetta si applicano, in base all'entità del danno e/o del pericolo ex articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma 2 del medesimo articolo, così come individuate dall'allegato H).


2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dall'allegato H) tra un limite minimo ed un limite massimo, e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con la disciplina contenuta nell'articolo 30 della legge n. 394/91.
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni anche accessorie si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in quanto non in contrasto con la disciplina contenuta nell'articolo 30 della legge n. 394/91.
5. Le funzioni di Autorità amministrativa vengono rivestite dal Direttore dell'Ente.

Art. 72 Accertamento

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (art. 13, comma 1, legge 689/1981).
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria (art. 13, comma 2, legge 689/1981).
3. I poteri di cui ai commi precedenti spettano anche ai funzionari dell'Ente con qualifica di guardia giurata, cui siano stati attribuiti compiti di sorveglianza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge n. 394/91.
4. Gli ufficiali e gli agenti del Reparto CC PNDB possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del giudice del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale (art. 13, comma 4, legge 689/1981).

Art. 73 Contestazione e notificazione

1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa (art. 14, comma 1, legge 689/1981)
2. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione è individuata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 689/81 (art. 14, comma 1, legge 689/1981)
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento (art. 14, comma 2, legge 689/1981).




4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, compreso il ricorso al servizio postale. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, compresi gli agenti del Reparto CC PNDB (art. 14, comma 4, legge 689/1981).
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 della legge n. 689/81 per il giudizio di opposizione. (art. 14, comma 5, legge 689/1981).
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto (art. 14, comma 6, legge 689/1981).

Art. 74 Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16, comma 1, legge 689/1981).
2. Le modalità del pagamento sono specificate nel verbale di accertamento della violazione, che deve anche indicare l'Autorità alla quale e il termine entro cui è possibile far pervenire scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista all'articolo 24 della legge n. 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore (art. 17, comma 1, legge 689/1981).

Art. 75 Provvedimenti del Direttore

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità (art. 18, comma 1, legge 689/1981).
2. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Direttore non è più tenuto a prendere in considerazione scritti e richieste di audizione eventualmente pervenuti alla sua attenzione.
3. Il Direttore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta in tempo utile, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (art. 18, comma 2, legge 689/1981).
4. Il pagamento è effettuato sul conto corrente postale intestato all'Ente, come indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento eseguita nelle forme previste dall'articolo 73, comma 4. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero (art. 18, commi 4 e 5, legge 689/1981).



5. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In mancanza di sospensione della esecutività del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, a norma dell'articolo 27 della legge n. 689/81 e con le maggiorazioni ivi previste.

Art. 76 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Il Direttore può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro quindici. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento (art. 26, comma 1, legge 689/1981).
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione (art. 26, comma 2, legge 689/1981).

Art. 77 Opposizione all'ordinanza-ingiunzione (D.lgs. 150/2011)

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Tribunale di Belluno entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
4. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.
5. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
6. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile.
7. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.
8. Il giudizio di opposizione si svolge con le modalità stabilite dall'articolo 23 della legge n. 689/81.

Art. 78 Prescrizione

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28, comma 1, legge 689/1981).
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile (art. 28, comma 2, legge 689/1981).

Art. 79 Sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa

1. Nel caso previsto dall'articolo 72, comma 2, il funzionario o l'agente che procede al sequestro ne redige processo verbale nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.



2. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'Autorità giudiziaria alla quale gli interessati possono proporre ricorso, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.
3. Dell'avvenuto sequestro deve essere immediatamente informato il Direttore al quale va inviato il relativo processo verbale.
4. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso o di un suo delegato, ovvero presso il comando del Reparto CC PNDB.
5. Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio o del suo delegato in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'Autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato per l'ipotesi che le cose sequestrate, per la loro natura o per motivi di opportunità, non possano essere custodite presso l'ufficio di cui al comma precedente. Nel registro devono essere, altresì, annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.
6. Il Direttore ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
7. La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'Autorità di cui al comma 5. In ogni caso, tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.

Art. 80 Opposizione al sequestro

1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Direttore, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (art. 19, comma 1, legge 689/1981).
2. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro (art. 19, comma 3, legge 689/1981).
3. La sopravvenuta inefficacia del sequestro non impedisce la confisca delle cose che formarono oggetto di sequestro

Art. 81 Restituzione delle cose sequestrate

1. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Direttore può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, se ricorrono, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria (art. 19, comma 2, legge 689/1981).
2. Analogamente, con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 75, comma 3, deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che



non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

3. Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, il Direttore ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
4. Il capo dell'ufficio ovvero il suo delegato provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.
5. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.
6. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione il Direttore dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
7. Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale essa è stata ordinata non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel comma 4 ne informano il Direttore, il quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
8. Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Art. 82 Confisca delle cose che potevano formare oggetto di sequestro

1. Il Direttore, con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 75, comma 3, o con provvedimento separato, può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento (art. 20, comma 3, legge 689/1981).
2. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (art. 20, comma 5, legge 689/1981).
3. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa (art. 20, comma 6, legge 689/1981).
4. Nei confronti della confisca obbligatoria di cui al comma 2 non trova applicazione il principio della intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di cui all'articolo 7 della legge n. 689/81.



Art. 83 Opposizione alla confisca

1. Contro l'ordinanza che dispone la confisca è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689/81; si applicano le disposizioni dell'articolo 77.
2. L'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
3. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, il Direttore dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nell'articolo 79, comma 4, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Art. 84 Vendita delle cose sequestrate o confiscate

1. La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato.
2. Salvo quanto disposto nell'articolo 81, comma 7, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle per le quali è prevista la confisca obbligatoria in modo rafforzato.
3. Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.
4. Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui all'articolo 82, comma 2, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate.
5. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'Ente.

Art. 85 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di sequestro e confisca delle cose che ne possono formare oggetto, trova applicazione la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.


Art. 86 Altre sanzioni amministrative accessorie

1. Il Direttore con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 75, comma 3, può disporre, nei casi previsti dal presente Regolamento, la privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'Amministrazione dell'Ente (art. 20, comma 1, legge 689/1981).

Art. 87 Sequestro di cose oggetto o pertinenti al reato

1. Nei casi previsti dall'art. 30, comma 4, della legge 394/91, per le ipotesi di reato di cui agli artt. 733 e 734 del codice penale si applicano le procedure previste dal codice di procedura penale.

In tali ipotesi gli agenti o gli ufficiali di Polizia Giudiziaria riferiscono senza ritardo all'Autorità Giudiziaria competente, dandone notizia, con atto separato, al Direttore del Parco.



TITOLO VIII – ALLEGATI

Allegato A)

Specie floristiche di valore eccezionale, elevatissimo ed elevato di cui all'articolo 5


Il Piano per il Parco definisce il valore delle specie floristiche presenti nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi in riferimento alla rarità (assoluta, regionale, locale), all'interesse fitogeografico e alla valenza ecologica.

Il seguente elenco riporta per i livelli massimi di valore (eccezionale, elevatissimo) il nome scientifico, il riferimento alla lista rossa nazionale, a quella regionale e l'eventuale appartenenza agli allegati della direttiva "Habitat" (All. II e IV Dir. 92/43/CEE).

Esplicitazione dei codici riportati nei campi: CR = gravemente minacciata; EN = minacciata; VU = vulnerabile; LR = a minor rischio; II = specie presente nell'Allegato II della Dir. 92/43/CEE; IV = specie presente nell'Allegato IV della Dir. 92/43/CEE

Specie floristiche di valore eccezionale


Specie	Lista rossa naz. o reg. (v)	All. II, IV o V Dir. 92/43/CEE
<i>Aconitum anthora</i>	LRv	
<i>Alyssum ovirense</i>	VUv	
<i>Androsace villosa</i>	LRv	
<i>Arabis nova</i>		
<i>Artemisia genipi</i>	VUv	V
<i>Artemisia nitida</i>	VUv	
<i>Astragalus frigidus</i>	LRv	
<i>Astragalus sempervirens</i>	LRv	
<i>Campanula morettiana</i>	LR	IV
<i>Cortusa matthioli</i>	VU	
<i>Daphne alpina</i>		
<i>Delphinium dubium</i>	VUv	
<i>Epipogium aphyllum</i>		
<i>Gagéa minima</i>	VUv	
<i>Genista sericea</i>		
<i>Geranium argenteum</i>		
<i>Hypochoeris facchiniana</i>		
<i>Lilium carniolicum</i>	EN	




<i>Pinguicola poldinii</i>		
<i>Primula tyrolensis</i>		
<i>Rhizobotrya alpina</i>	LR	
<i>Sempervivum dolomiticum</i>	EN	
<i>Sisymbrium austriacum</i>	DDv	
<i>Thlaspi minimum</i>		
<i>Tofeldia pusilla</i>	LR	
<i>Tozzia alpina</i>	LRv	
<i>Trifolium noricum</i>		

Specie floristiche di valore elevatissimo


<i>Adenophora liliifolia</i>		II
<i>Adiantum capillus-veneris</i>		
<i>Allium ericetorum</i>	VUv	
<i>Allium victorialis</i>		
<i>Anemone narcissiflora</i>		
<i>Aquilegia einseleana</i>		
<i>Arabis caerulea</i>		
<i>Arabis soyeri</i>		
<i>Asplenium seelosii</i>		
<i>Astragalus depressus</i>	LRv	
<i>Campanula latifolia</i>		
<i>Campanula thyrsoides</i>		
<i>Carex pseudocyperus</i>		
<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>haynaldii</i>		
<i>Chamorchis alpina</i>	VUv	
<i>Crepis alpestris</i>		
<i>Crepis froehlichiana</i> subsp. <i>dinarica</i>		
<i>Cypripedium calceolus</i>	VU	II
<i>Cytisus pseudoprocumbens</i>		
<i>Dactylorhiza majalis</i>		
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>		
<i>Dianthus carthusianorum</i>		



<i>Draba tomentosa</i>		
<i>Epilobium anagallidifolium</i>		
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>		
<i>Eritrichium nanum</i>		
<i>Euphorbia kernerii</i>		
<i>Festuca austrodolomitica</i>		
<i>Festuca nitida</i>		
<i>Galium margaritaceum</i>		
<i>Gentiana lutea</i>		V
<i>Gentiana orbicularis</i>		
<i>Gentiana pumila</i>		
<i>Gladiolus palustris</i>		II
<i>Goodyera repens</i>		
<i>Hemerocallis lilio-asphodelus</i>		
<i>Hesperis matronalis subsp. candida</i>		
<i>Hymenolobus pauciflorus</i>	VUv	
<i>Iris cengialti</i>		
<i>Juncus triglumis</i>		
<i>Knautia ressmannii</i>		
<i>Kobresia simpliciuscula</i>		
<i>Ligusticum lucidum subsp. seguieri</i>		
<i>Lloydia serotina</i>		
<i>Malaxis monophyllos</i>	VU	
<i>Minuartia capillacea</i>		
<i>Minuartia graminifolia</i>		
<i>Nymphaea alba</i>	VU	
<i>Orobanche laserpitii-sileris</i>		
<i>Pedicularis comosa</i>		
<i>Pedicularis hacquetii</i>		
<i>Pulmonaria vallarsae</i>		
<i>Ranunculus seguieri</i>		
<i>Rhaponticum scariosum subsp. lyratum</i>	LRv	
<i>Rorippa islandica</i>		



<i>Salix mielichhoferi</i>	VU	
<i>Salix pentandra</i>	EN	
<i>Saussurea alpina</i>		
<i>Saussurea discolor</i>		
<i>Saxifraga mutata</i>		
<i>Saxifraga petraea</i>		
<i>Schoenus ferrugineus</i>	VU	
<i>Silene veselskyi</i>		
<i>Spiraea decumbens subsp. tomentosa</i>		
<i>Vicia oroboides</i>		
<i>Viola pinnata</i>		
<i>Woodsia pulchella</i>		



Allegato B)**Specie di funghi epigei commestibili di cui è consentita la raccolta nei limiti dell'art. 7**


- a) *Agrocybe aegerita* (Pioppini)
- b) *Armillaria mellea* (Chiodino, famigliola)
- c) *Boletus* gr. *edulis* (Porcini)
- d) *Calocybe gambosa* (*Tricholoma ingerla*) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
- e) *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio)
- f) *Cantharellus lutescens* (Finferla)
- g) *Clitopilus prunulus* (Prugnolo)
- h) *Clitocybe geotropa*
- i) *Craterellus cornucopioides* (Trombetta da morto)
- j) *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo)
- k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola)
- l) *Polyporus poe caprae*
- m) *Tricholoma* gr. *terreum* (Morette)
- n) *Russula virescens* (Verdone)



Allegato C)

Specie di flora spontanea di cui è consentita la raccolta e l'esportazione alle condizioni previste dall'art. 8

- a) *Peucedanum ostruthium* L. Koch (Imperatoria);
- b) *Urtica dioica* L. (Ortica);
- c) *Plantago major* L. s. l., *P. media* L., *P. lanceolata* L. (Piantaggine, Lingua di cane);
- d) *Rumex alpinus* L. (Rabarbaro alpino);
- e) *Rumex acetosa* L. (Romice acetosa, Erba brusca);
- f) *Heracleum sphondylium* L. s. l. (Sedano dei prati);
- g) *Silene vulgaris* (Moench) Garcke s. l. (Silene gonfiata, s'grisol, s'ciopet);
- h) *Chenopodium bonus-henricus* L. (Spinacio selvatico);
- i) *Taraxacum officinale* aggr. S. l. (Tarassaco, Soffione, Cicoria dei prati).
- l) *Humulus lupulus* L. (luppolo selvatico, bruscandolo)



Allegato D)**Specie della fauna vertebrata di valore eccezionale, elevatissimo ed elevato di cui all'articolo 9**

1. Elenco specie fauna vertebrata di valore eccezionale

Rettili: Lucertola di Horvath *Lacerta (Archaeolacerta) horvathi*.

Uccelli: Re di quaglie *Crex crex*; Avvoltoio degli Agnelli *Gypaetus barbatus*, Grifone *Gyps fulvus*, Biancone *Circaetus gallicus*.

Mammiferi: Orso *Ursus arctos*, Gatto selvatico *Felis silvestris silvestris*, Lince *Lynx lynx*, Lupo *Canis lupus*

2. Elenco specie fauna vertebrata di valore elevatissimo

Ciclostomi e Pesci: Lampreda padana *Lethenteron zanandreaei*.

Anfibi: Salamandra alpina *Salamandra atra atra*, Ululone dal ventre giallo *Bombina variegata variegata*, Raganella italiana *Hyla italica*.

Rettili: Vipera dal corno *Vipera ammodytes ammodytes*.

Uccelli: Smergo maggiore *Mergus merganser*, Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*, Astore *Accipiter gentilis*, Aquila reale *Aquila chrysaetos*, Pellegrino *Falco peregrinus*, Pernice bianca *Lagopus mutus*, Gallo cedrone *Tetrao urogallus*, Beccaccia *Scolopax rusticola*, Gufo reale *Bubo bubo*, Civetta nana *Glaucidium passerinum*, Gufo comune *Asio otus*, Civetta capogrosso *Aegolius funereus*, Picchio cenerino *Picus canus*, Picchio nero *Dryocopus martius*, Beccafico *Sylvia borin*, Lui verde *Phylloscopus sibilatrix*, Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*.

Mammiferi: Toporagno d'acqua *Neomys fodiens*, Molosso del Cestoni *Tadarida teniotis*, Vespertilio mustacchino *Myotis mystacinus*, Lepre alpina *Lepus timidus*, Quercino *Eliomys quercinus*, Sciacallo dorato *Canis aureus*, Puzzola *Mustela putorius putorius*, Martora *Martes martes*.

3. Elenco specie fauna vertebrata di valore elevato

Ciclostomi e Pesci: Sanguinerola *Phoxinus phoxinus*, Trota padana o marmorata *Salmo (trutta) marmoratus*, Temolo *Thymallus thymallus*, Scazzone *Cottus gobio*.

Anfibi: Salamandra pezzata *Salamandra salamandra salamandra*, Tritone alpino *Triturus alpestris alpestris*, Tritone crestatto italiano *Triturus carnifex*, Tritone punteggiato meridionale *Triturus (vulgaris) meridionalis*, Rospo smeraldino *Bufo viridis viridis*, Rana agile *Rana dalmatina*, Rana dei fossi *Rana synklepton esculenta*, Rana verde minore *Rana lessonae*, Rana montana *Rana temporaria temporaria*.

Rettili: Lucertola vivipara *Zootoca vivipara*, Biscia tassellata *Natrix tessellata tessellata*, Aspide, Vipera comune *Vipera aspis*, *Vipera aspis francisciredi*, Marasso *Vipera berus berus*

Uccelli: Airone cenerino *Ardea cinerea*, Nibbio bruno *Milvus migrans*, Sparviere *Accipiter nisus*, Poiana *Buteo buteo*, Gheppio *Falco tinnunculus*, Francolino di monte *Bonasa bonasia*, Fagiano di monte *Tetrao tetrix*, Coturnice *Alectoris graeca*, Colombaccio *Columba palumbus*, Civetta *Athene noctua*, Alocco *Strix aluco*, Succiapapre *Caprimulgus europaeus*, Rondone maggiore *Apus melba*, Upupa *Upupa epops*, Picchio verde *Picus viridis*, Picchio rosso maggiore *Picoides major*, Spioncello *Anthus spinoletta*, Ballerina gialla *Motacilla cinerea*, Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*, Sordone *Prunella collaris*, Codiroso spazzacamino *Phoenicurus ochruros*, Stiaccino *Saxicola rubetra*, Saltimpalo *Saxicola torquata*, Culbianco *Oenanthe oenanthe*, Codirossone *Monticola saxatilis*, Tordo bottaccio *Turdus philomelos*, Merlo dal collare *Turdus torquatus*, Tordela *Turdus viscivorus*, Bigiarella *Sylvia curruca*, Lui bianco *Phylloscopus bonelli*, Pigliamosche *Muscicapa*



striata, Cincia mora *Parus ater*, Cincia dal ciuffo *Parus cristatus*, Cincia bigia alpestre *Parus montanus*, Cincia bigia *Parus palustris*, Picchio muratore *Sitta europaea*, Rampichino *Certhia brachydactyla*, Rampichino alpestre *Certhia familiaris*, Averla piccola *Lanius collurio*, Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*, Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus*, Corvo imperiale *Corvus corax*, Passera oltremontana *Passer domesticus domesticus*, Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*, Fanello *Carduelis cannabina*, Organetto *Carduelis flammea*, Lucarino *Carduelis spinus*, Crociere *Loxia curvirostra*, Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*, Zigolo muciatto *Emberiza cia*, Zigolo giallo *Emberiza citrinella*.

Mammiferi: Riccio occidentale *Erinaceus europaeus*, Toporagno alpino *Sorex alpinus*, Toporagno comune *Sorex araneus*, Toporagno nano *Sorex minutus*, Toporagno acquatico di Miller *Neomys anomalus* cfr. *milleri*, Crocidura dal ventre bianco *Crocidura leucodon*, Lepre comune *Lepus europaeus*, Scoiattolo *Sciurus vulgaris*, Marmotta alpina *Marmota marmota*, Ghiro *Myoxus glis*, Moscardino *Muscardinus avellanarius avellanarius*, Arvicola rossastra *Clethrionomys glareolus*, Campagnolo del Liechtenstein *Microtus (Terricola) liechtensteini*, Arvicola delle nevi *Chionomys nivalis*, Topo selvatico dal dorso striato *Apodemus agrarius*, *Apodemus agrarius* cfr. *istrianus*, Topo selvatico dal collo giallo *Apodemus (Sylvaemus) flavicollis*, Volpe *Vulpes vulpes*, Tasso *Meles meles meles*, Ermellino *Mustela erminea*, Donnola *Mustela nivalis*, Cervo *Cervus elaphus elaphus*, Capriolo *Capreolus capreolus capreolus*, Camoscio *Rupicapra rupicapra rupicapra*.




Allegato E)**Specie della fauna invertebrata di valore eccezionale ed elevatissimo di cui all'articolo 9**

1. Elenco specie fauna invertebrata di valore eccezionale

- Nematoda: *Theristus* n. sp.
- Anellida: OLIGOCHAETA LUMBRICIDAE *Eophila marcuzzii*; OLIGOCHAETA TUBIFICIDAE *Rhyacodriloides* n. sp.
- Aracnida: PSEUDOSCORPIONIDA CHTHONIDAE *Chthonius agazzii*; OPILIONES ISCHYROPSALIDAE *Ischyropsalis strandi*; SYMPHYLA *Scutigrella alpina*.
- Insecta: DIPLURA CAMPODEIDAE *Plusiocampa (Venetocampa) paolettii*; ORTHOPTERA TETTIGONIDAE *Anonconotus italoaustriacus*; COLEOPTERA CARABIDAE *Lophyra (Lophyra) flexuosa*, *Orotrechus theresiae*, *Orotrechus pavionis*; COLEOPTERA CHOLEVIDAE *Neobathyscia dalpiazii*; COLEOPTERA SCYDMAENIDAE *Euconnus (Tetramelus) pavionis*; COLEOPTERA STAPHYLINIDAE *Leptusa (Scoliophallopisalia) pascuorum* ssp. *Pavionis*; COLEOPTERA NITIDULIDAE *Epuraea distincta*; COLEOPTERA CURCULIONIDAE *Otiorhynchus (Nilepolemis) cadoricus*, *Otiorhynchus (Nilepolemis) hadrocerus*; HYMENOPTERA FORMICIDAE *Leptothorax carinthiacus*.

2. Elenco specie fauna invertebrata di valore elevatissimo

- Isopoda: TRICHONISCIDAE *Oroniscus dolomiticus*, *Androniscus paolettii*.
- Crostacea Copepoda: *Lessinocamptus* n. sp.); *Bryocamptus* n. sp.; *Speocyclops* n. sp.
- Crostacea Anfipoda: *Niphargus similis*.
- Insecta LEPIDOPTERA GEOMETRIDAE *Crocota tinctaria*; *Calospilus salvata*; *Glossotrophia confinaria*.
- LEPIDOPTERA NOCTUIDAE *Photedes minima*.
- COLEOPTERA CARABIDAE *Carabus bertolinii*, *Elaphrus ulrichi*, *Trechus pallidulus*, *Trechus dolomitamus*, *Duvalius breiti*, *Duvalius cfr. baldensis*, *Pterostichus (Pterostichus) schaschli*.
- COLEOPTERA CHOLEVIDAE *Pholeuonidius halbherri*.
- COLEOPTERA SCYDMAENIDAE *Euconnus longulus*.
- COLEOPTERA STAPHYLINIDAE *Boreaphilus melichari*, *Xantholinus alpinus*, *Leptusa (Nanopisalia) pseudoalpestris* ssp. *venetiana*, *Leptusa (Microcolypisalia) occulta*.
- COLEOPTERA MELYRIDAE *Danacaea morosa*.
- COLEOPTERA CHRYSOMELIDAE *Gonioctena kaufmanni*.
- COLEOPTERA CERAMBICIDAE *Rosalia alpina*.
- COLEOPTERA CURCULIONIDAE *Otiorhynchus (Dodecastichus) dolomitae*, *Otiorhynchus (Postaremus) schmidti*, *Brachiodontus (?) kraussi*, *Trachysoma alpinum* ssp. *schatzmayri*.



Allegato F)**Definizioni, parametri metrici e criteri di misurazione di cui all'articolo 31**

DEFINIZIONI

Consolidamento

Livello di intervento propriamente tecnico volto a rinforzare le parti lesionate (per schiacciamento, ribaltamento o altre cause) mediante opere provvisorie (puntellature) o interventi definitivi (rifacimenti, opere di "cuci e scuci", ...).

Ripristino

Operazioni e lavori di restauro intesi a riportare il manufatto o parte di esso nelle condizioni originarie, adottando provvedimenti come rifacimenti e ricostruzioni parziali, sempre con le cautele e gli opportuni criteri di restauro.

Rinnovo

Operazioni e lavori di restauro intesi a riabilitare, sanare e migliorare il manufatto o parte di esso, adottando provvedimenti come rifacimenti e ricostruzioni parziali, anche con l'ausilio di tecniche e materiali alternativi a quelli della tradizione.

Demolizione

La demolizione è un intervento volto a rimuovere in tutto o in parte un manufatto preesistente.

Se ammesso dalle norme di attuazione del Piano per il Parco, rientra nell'ambito della ristrutturazione edilizia la demolizione finalizzata alla immediata ricostruzione del fabbricato nello stesso sedime e nel rispetto della consistenza volumetrica di quello precedente (Ripristino tipologico).

La ricostruzione in sedime diverso dal preesistente, fuori delle ipotesi ammesse dalle norme tecniche di attuazione o altrimenti dalle leggi in vigore, equivale a tutti gli effetti a nuova costruzione.

Superfettazioni

Costruzioni a carattere precario o consolidate, aggiunte o indipendenti rispetto all'edificio principale, che non risultino integrate compiutamente con il contesto, ma che lo alterano negativamente.

Sono soggette, se ammesso dalle norme del Piano per il Parco, a interventi di riorganizzazione funzionale e formale sulla base di quanto previsto dal grado di protezione 3.IV Recupero e risanamento delle aree libere.

Scoperto di pertinenza


Ogni volume edilizio determina sul territorio una superficie scoperta di pertinenza ad esso corrispondente. Con scoperto di pertinenza si intende indicare un adeguato intorno del manufatto, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigua a quella su cui insiste il manufatto medesimo, destinata a suo servizio od ornamento, che può non corrispondere alla superficie fondiaria, ma che risulta legato a questo da esplicito nesso pratico e/o formale.

Fabbricato e Corpi di Fabbrica

Il fabbricato è qualsiasi elemento edilizio che abbia volume urbanistico senza soluzioni di continuità, ancorché articolato nella forma e costituito da più elementi definiti "corpi di fabbrica".

Volume urbanistico

Il volume urbanistico è il volume del solido o dei solidi che compongono l'edificio o il complesso edilizio, così delimitato:



- limite inferiore definito dal piano delle sistemazioni esterne;
- limite superiore definito dall'intradosso del solaio di copertura, escludendo eventuali controsoffitti;
- limiti laterali definiti dalle superfici esterne delle murature o pilastrature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, terrazze, pensiline, sporti della copertura, gronda, canne fumarie, elementi architettonici di facciata (marcapiani, lesene, paraste) e simili.

Non costituiscono volume urbanistico gli abbaini aventi singolarmente ampiezza massima di m 1,20 (misurata sul fronte esterno) e la cui somma complessiva non sia superiore al 20% della ampiezza del fronte su cui prospettano.

Sono, inoltre, scomputati da volume urbanistico le seguenti parti:

- spazi da cedere o destinare all'uso pubblico quali portici, gallerie, piazze coperte ..., da vincolare con idoneo atto;
- spazi aperti di uso privato realizzati in forma di portici, logge o simili, ben inseriti nel contesto architettonico dell'edificio, vincolati con idoneo atto pubblico alla non chiusura.
- gli abbaini con sola funzione di passo d'uomo che non apportino caratteristiche di abitabilità ai sottotetti;

Vengono compresi:

- torrette di ascensori e volumi tecnici;
- abbaini che apportino caratteristiche di abitabilità ai sottotetti.

PARAMETRI DI MISURAZIONE

Superficie Fondiaria

Con superficie fondiaria si intende la superficie reale del lotto, derivante dal catasto o dall'effettivo rilievo topografico, se vi sono discordanze in atto, al netto degli spazi ad uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, marciapiedi, scarpate relative, ...) misurata in proiezione orizzontale.

Superficie Coperta

La superficie coperta è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature o pilastrature perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte come balconi, terrazze, pensiline, sporti della copertura gronda, canne fumarie, elementi architettonici di facciata (marcapiani, lesene, paraste) e simili.

Sono esclusi, in via indicativa, dal computo:

- balconi, sporti, cornicioni con sporgenza complessiva non superiore a ml 1.50;
- logge rientranti sino a ml 1.50;
- le parti completamente interrato;
- le serre stagionali, le piscine;

Per gli edifici produttivi sono esclusi dal computo:

- gli impianti tecnologici quali silos, depuratori che necessitano di installazioni separate dall'edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a
- normative speciali; non devono presentare caratteristiche di abitabilità e devono essere dimensionati esclusivamente sulla necessità dell'unità produttiva locale.

Scale esterne

Sono escluse dal computo della superficie coperta nei seguenti casi:

Edifici esistenti



- qualora necessarie per motivi di sicurezza, in rispondenza a norme di legge;
- nelle tipologie a ballatoio;
- negli edifici esistenti, qualora si adeguino alla tipologia di riferimento a ballatoio.

Nuove costruzioni

- qualora rispondenti alle caratteristiche individuate per le tipologie di riferimento.

Indice di copertura

È il rapporto tra la superficie coperta di uno o più edifici e la superficie del lotto edificabile ad essi pertinente.

Superficie di inviluppo

Per superficie di inviluppo si intende la superficie della figura geometrica semplice, in generale quadrangolare, nella quale risulta inscritta la superficie coperta dell'edificio principale e dei corpi aggiunti.

Non vengono considerate parte della superficie di inviluppo le superfetazioni degradanti.

Superficie Lorda di Pavimento

La superficie lorda di pavimento è data dalla somma delle superfici coperte SC dei singoli piani, ancorché interrati con la sola esclusione delle eventuali superfici poste all'interno dell'edificio da adibire a:

- standard urbanistici;
- parcheggi di pertinenza;
- spazi da cedere o destinare all'uso pubblico con idoneo atto pubblico, quali portici e gallerie;

Superficie Netta

La superficie netta è la superficie del locale o vano misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre.

Altezza Netta

L'altezza netta del locale è misurata da pavimento a soffitto; nel caso di soffitto a travatura a vista, l'altezza va misurata all'intradosso del solaio se lo spazio tra le travi è maggiore di due volte la larghezza del trave stesso, all'intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore.

Nel caso di vani con solai inclinati l'altezza del vano è la media delle altezze.

Nel caso di vani ad altezze diverse l'altezza di regolamento sarà verificata per ciascuna parte del vano.


Intradosso solaio

L'intradosso solaio, si intende il piano inferiore del solaio, costituito dalla faccia inferiore dello strato di finitura (intonaco, cartongesso, legno o altri materiali o elementi).

Nel caso in cui il soffitto non sia un piano continuo, presentando elementi aggettanti, quali travi, cassonature o simili, il limite inferiore degli stessi costituisce l'intradosso del solaio quando lo spazio intercorrente tra i vari elementi è inferiore a m 0,50 in almeno due direzioni tra loro ortogonali.

Costruzioni Interrate

Sono considerate costruzioni interrato quelle che si sviluppano completamente al di sotto del livello della più bassa sistemazione del terreno ed aventi l'intradosso ad una quota \leq a m 0,60; le costruzioni interrate, ai fini della valutazione delle distanze dai confini e dai fabbricati di altra proprietà, non concorrono alla determinazione delle distanze stesse, fatto salvo il distacco verso strade o altri spazi ad uso pubblico che resta normato senza possibilità di deroga dall'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.



Volume massimo

Per volume massimo si intende tutto il solido emergente dal piano di campagna, sia questo al naturale o formato con materiale di riporto.

Vengono esclusi dal calcolo del volume solo i porticati, ballatoi e terrazze racchiuso da elementi verticali fino ad una profondità di m. 2.00 ed i sottotetti non abitabili nonché i volumi tecnici emergenti dal tetto.

Altezza dell'edificio

L'altezza dell'edificio corrisponde alla differenza tra la quota massima e la quota minima come sotto definite.

Metodi di misurazione

- su terreno piano: si misura sul fronte più alto a partire dalla quota naturale del terreno, o da quella del terreno sistemato se quest'ultima risultasse più bassa, sino all'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con il filo esterno della muratura perimetrale.
- su terreno inclinato: l'altezza viene misurata nel valore medio delle altezze medie di ogni singolo fronte: la quota di riferimento 0.00 corrisponderà alla più bassa quota del terreno.

Nel caso di gruppi di edifici l'altezza sarà misurata per ciascuno di essi.

- Nel caso di applicazione nell'ambito di uno strumento attuativo sarà misurata a partire dalla quota del terreno sistemato;
- non vengono computate nella determinazione dell'altezza quelle relative ai solai per la parte eccedente i 30 centimetri.
- Nel caso di edifici su lotti di pendenza superiore al 30% si dovrà rispettare l'altezza sul fronte a monte.

Altezze edifici prospettanti strade

Negli edifici d'angolo su strade di diversa larghezza è consentito l'impiego dell'altezza maggiore (H) per uno sviluppo non superiore alla larghezza della strada minore (L) sul fronte che vi prospetta.

Distacchi tra edifici e distanze dai confini

I distacchi tra gli edifici vengono misurati in direzione perpendicolare ad una delle due superfici opposte.

Le distanze dai confini vengono misurate in direzione radiale.


Nel caso di edifici che non si fronteggino la distanza sarà misurata radialmente.

Ove le Norme Tecniche di Attuazione o altri elaborati di progetto del PRG non precisino distanze specifiche, si intendono vincolanti:

1. nel caso di nuove costruzioni: quelle previste dal Codice Civile e dai provvedimenti per le costruzioni in zona sismica;
2. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma: quelle preesistenti.

I distacchi tra gli edifici possono essere minori se risultano congiunti da un corpo di fabbrica che rispetti le seguenti caratteristiche:

- a. aderenza alle pareti estesa per almeno la metà della lunghezza della parete più lunga;
- b. larghezza minima ml 5.00;
- c. almeno un piano fuori terra;



- d. struttura indipendente da quella dei fabbricati con setti di dilatazione;
- e. soluzione architettonica compatibile con quella degli edifici in appoggio.

Distanze dalle strade

Sono specificate dalle norme di piano o da appositi allineamenti presenti nelle tavole di progetto e vengono misurate con le medesime modalità delle distanze dai confini.

Ove le Norme Tecniche di Attuazione o altri elaborati di progetto del PRG non precisino distanze specifiche, si intendono vincolanti:

- nel caso di nuove costruzioni: quelle previste dal Codice Civile e dai provvedimenti per le costruzioni in zona sismica;
- nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma: quelle preesistenti.

Distacchi e distanze particolari

La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista non si applica:

- ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas ecc.;
- ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati;
- alle strutture di arredo urbano, quali chioschi, gazebo, pensiline bus, cabine, opere artistiche;
- ai manufatti completamente interrati;
- alle pensiline in genere, alle costruzioni accessorie di cui al prontuario allegato;
- ai volumi tecnici;
- ai muri di cinta sino ai ml 3 di altezza;
- alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni e dehors;

le opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici sino ad un massimo di ispessimento delle murature di cm 25.

Numero dei piani

È il numero totale dei piani abitabili fuori terra, compreso l'eventuale piano sottotetto, mansarda e attico.

I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa.

PIANO INTERRATO

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale od inferiore a quella del terreno circostante.

PIANO SEMINTERRATO


Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore rispetto a quella del terreno circostante fino a massimo ml 1.00.

PIANO SOTTOTETTO

Per piano sottotetto (attico o mansarda) si intende un piano che abbia il solaio superiore per tutto o in parte coincidente con il solaio di copertura.

PIANO TERRA O FUORI TERRA

Per piano fuori terra si intende un piano il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.




Sono considerati fuori terra, nel caso di costruzioni esistenti su terreni in pendenza, i piani o porzioni di piani seminterrati il cui pavimento si trovi ad una quota non inferiore a ml 0.50 rispetto alla quota del terreno circostante.

Sono inoltre considerati piani fuori terra le porzioni di un piano il cui pavimento si trovi nelle condizioni di cui sopra.

Sagoma

È la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio compresi bow window, con esclusione di quanto non concorre alla definizione della Superficie coperta, con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che su piani verticali.




Allegato G)

Carico massimo e minimo delle malghe di cui all'articolo 40.

(valori espressi in UBA per gli erbivori ed in numero di capi per i suini)

	Carico totale min	Carico totale max	Tipologia di bestiame prioritaria			Tipologie alternative di bestiame				Bestiame accessorio		
			bovino vacche in produzione	bovino asciutta o rimonta	ovino da carne	bovino da carne	bovino asciutta o rimonta	ovino da carne	ovicaprino da latte	equino	suini lattinzoli	
Casera dei Boschi												
Totale UBA		16	-	-	-	-	-	14	-	-	-	15
Vette Grandi												
Vette Grandi		85	-	-	-	-	-	25	-	10	-	20
Busa del Cavaren		-	-	25	-	-	-	-	25	-	25	-
Monsampian		-	-	20	-	-	-	-	20	-	20	-
Totale UBA		130	85	45	-	-	-	25	45	10	45	20
Era - Campotorondo												
Era		36	36	-	-	-	-	10	-	-	-	15
Campotorondo		40	-	40	-	-	20	-	-	-	20	-
Totale UBA		76	36	40	-	-	20	10	-	-	20	15
Prampèr Prampèret												



<i>Prampèr</i>		10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
<i>Prampèret</i>		14	-	14	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-
<i>Totale UBA</i>		24	10	24	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5
Palughet																			
<i>Totale UBA</i>		20	20	-	-	-	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Prese - Vallazza																			
<i>Totale UBA</i>		160	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Monte Serva																			
<i>Totale UBA</i>		170	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Casera I Ronch - Pian de Fontana																			
<i>Totale UBA</i>		85	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-
TOTALE UBA		866	298	218	415	86	102	90	20	238	110								



Allegato H)Modulo richiesta concessione contributo/patrocinio di cui all'articolo 51

Al Presidente
dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
SEDE

Oggetto: richiesta contributo/patrocinio

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
C.F. _____ residente a _____
in via _____ n. _____
in qualità di _____ dell'Associazione/Ente _____
con sede a _____ in via _____ n. _____
C.F. _____ P.IVA _____
telefono _____ e-mail/PEC _____

CHIEDE

l'erogazione di un contributo/la concessione del patrocínio per l'iniziativa/ manifestazione/ attività/
intervento qui di seguito descritto/a _____
Pari a Euro _____ (_____)

A tal fine consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in
atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione del contributo/patrocinio;
- che l'iniziativa/ manifestazione/ attività/ intervento oggetto della richiesta non ha fini di lucro;
- di avere il conto consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario regolarmente approvato dagli organi
statutari competenti;
- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per i divieti di cui all'art. 11, comma
3, della legge 394/1991 o per aver commesso reati contro l'ambiente;
- che l'iniziativa persegue le seguenti finalità: _____


A tal fine allega:

1. una relazione dell'iniziativa/manifestazione/attività/intervento per cui si chiede il beneficio con
indicazione delle finalità perseguite e delle modalità di realizzazione;
2. il piano di finanziamento con indicazione di tutte le eventuali entrate e delle spese per la
realizzazione dell'iniziativa/manifestazioni/attività/interventi;
3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive la
domanda.

Data _____


Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali:



Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati forniti saranno utilizzati solo per il procedimento amministrativo di gestione dei contributi dell'Ente Parco. Il trattamento avverrà mediante utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante supporti cartacei, magnetici e con l'ausilio di strumenti informatici.

Titolare e responsabile del trattamento è il Parco Nazionale Dolomiti bellunesi – piazzale Zancanaro n. 1 - 32032 Feltre.



Allegato I)**Note tecniche per utilizzo logo del Parco per patrocinio di cui all'articolo 51**


Il logo del Parco appartiene all'Ente Parco, il quale solo *“può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco”* (articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Il patrocinio una volta concesso può essere utilizzato solo per l'iniziativa per la quale è stato richiesto. Ripetizioni della medesima iniziativa negli anni non ne autorizzano il ripetersi del suo uso.

Il logo del Parco deve essere chiaramente separato da quelli di eventuali sponsor privati dell'iniziativa.

È richiesto il controllo delle bozze da parte degli Uffici competenti dell'Ente Parco prima di procedere con la stampa e/o la pubblicazione dell'eventuale materiale promozionale relativo all'iniziativa per cui è stato rilasciato il patrocinio.

In caso di mancata ottemperanza delle disposizioni di cui sopra l'Ente Parco tutela i propri interessi nelle sedi opportune.



Allegato L)**Disciplinare delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 71****- Relativamente all'articolo 4 - Disposizioni generali**

L'inosservanza della disposizione:

- a) di cui al comma 1, lett. g), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
- b) di cui al comma 1, lett. h), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 344,00 ad € 1.032,00;
- c) relativa all'autorizzazione dell'Ente di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

L'inosservanza delle ordinanze del Direttore di cui al comma 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

Qualsiasi altro divieto od obbligo previsto dal presente regolamento e non diversamente sanzionato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

- Relativamente all'articolo 5- Disciplina generale della tutela della flora

L'inosservanza delle disposizioni di cui all' art. 5 comma 1:

- a) in ordine alle specie della flora elencate all'allegato n. 1 quali specie di valore eccezionale, costituisce illecito penale ai sensi della Legge quadro n. 394/91;
- b) in ordine alle specie della flora elencate all'allegato n.1 quali specie di valore elevatissimo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00, per raccolta fino a dieci esemplari; oltre i dieci esemplari il fatto costituisce illecito penale ai sensi della Legge quadro n. 394/91;
- c) in ordine a qualsiasi specie della flora diversa da quelle elencate all'allegato n. 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 6 - Introduzione di specie estranee

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 750,00.

- Relativamente all'articolo 7 - Raccolta di funghi e tartufi

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 750,00. Nei riguardi della quantità di funghi raccolti, la sanzione si applica per ogni 500 g, o frazione, eccedenti la quantità consentita.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00.


- Relativamente all'articolo 8 - Raccolta della flora spontanea e di frutti del bosco

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 9 - Disciplina generale

L'inosservanza delle disposizioni:

- a) di cui al comma 1, ad esclusione del precetto sul disturbo degli animali, costituisce illecito penale



ai sensi della Legge quadro n. 394/91;

- b) di cui al comma 1, ad esclusione del precetto sul disturbo degli animali, per raccolta fino a 10 esemplari di chioccioline (generi Arianta e Helix) è punita con la sanzione amministrativa da € 250 a € 1500; oltre 1 Kg il fatto costituisce illecito penale ai sensi della Legge quadro n. 394/91;
- c) di cui al comma 1, limitatamente al precetto sul disturbo degli animali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
- d) di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 10 - Recupero di animali feriti o morti

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 15 - Accesso al Parco

L'inosservanza delle disposizioni:

- a) sul possesso del titolo di pagamento, ove previsto, di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00, oltre al dovuto;
- b) di cui ai commi 3, 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 18 - Circolazione con mezzi a motore

L'inosservanza delle disposizioni:

- a) di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1000,00;
- b) di cui al comma 7 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 19 - Uso dei natanti

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 20 - Campeggio, sosta e bivacco

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1000,00.

- Relativamente all'articolo 21 - Asportazione di reperti archeologici, paleontologici e mineralogici

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1000,00.

- Relativamente all'articolo 23 - Accensione di fuochi e abbruciamenti


L'inosservanza, al di fuori del periodo di grave pericolosità di incendio boschivo individuato ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", delle disposizioni:

- a) di cui ai commi 1, 4 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
- b) di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 24 - Rifiuti e lavaggi

L'inosservanza delle disposizioni:

- a) di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00,



salve le norme più restrittive vigenti in materia; Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 150,00. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis del medesimo decreto, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

b) di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 25 - Emissioni sonore e luminose

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

- Relativamente all'articolo 26 - Introduzione e detenzione di animali domestici

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 28 - Sorvolo, decollo e atterraggio di velivoli

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00.

- Relativamente all'articolo 29 - Disciplina generale

L'inosservanza delle disposizioni:

a) sull'autorizzazione dell'Ente di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

b) di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.000,00.

- Relativamente all'articolo 30 - Disciplina particolare

L'inosservanza delle disposizioni:

a) di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00;

b) di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

c) di cui ai commi 6, 7 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 ad € 1.000,00.

- Relativamente all'articolo 37 - Opere a rete, anche viarie, e impianti tecnologici

L'inosservanza della disposizione sulla comunicazione all'Ente di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

- Relativamente all'articolo 40 - Disciplina delle attività agro-pastorali

L'inosservanza delle disposizioni:


a) di cui ai commi 1, 2, 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;

b) di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 1.000,00;

c) di cui ai commi 7, 9, 10 e 12 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00; nel caso del comma 12 la sanzione si applica per ogni ettaro, o frazione, trattato.

- Relativamente all'articolo 41 - Disciplina delle attività selvicolturali

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 150,00.



L'inosservanza delle direttive e prescrizioni generali di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00.

- Relativamente all'articolo 43 - Attività di volontariato e a favore dell'occupazione giovanile

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, ultima proposizione, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 75,00.

- Relativamente all'articolo 45 - Disciplina dell'attività di ricerca scientifica, studio e didattica

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 46 - Marchio del Parco "Carta Qualità"

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00.

- Relativamente all'articolo 54 - Titolarità

L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

